

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

D.G. Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi

D.d.s. 29 giugno 2020 - n. 7589

Modifica al d.d.s. n. 16046 del 7 novembre 2018 «Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 della Lombardia. Misura 10 Sottomisura 10.1 «Pagamenti per impegni agro climatico ambientali»: modalità di riduzioni ed esclusioni dal premio, in applicazione del d.m. n. 1867 del 18 gennaio 2018 avente ad oggetto «Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale» anno 2018 e anni successivi»

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA

PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DELLO SVILUPPO RURALE

Visti:

- il Regolamento UE n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e s.m.i.;
- il Regolamento UE n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio e s.m.i.;
- il Regolamento UE n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 e s.m.i.;
- il Regolamento UE n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e s.m.i.;
- il Regolamento Delegato UE n. 640/2014 della Commissione, che integra il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità, che costituisce la base normativa per il calcolo e l'applicazione di sanzioni per inadempienze del beneficiario relative a requisiti di ammissibilità, agli impegni previsti nell'ambito delle misure e operazioni (art. 35), e ad altri obblighi (art. 13, art. 16, art. 19) e s.m.i.;
- il Regolamento di Esecuzione UE n. 808/2014 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e s.m.i.;
- il Regolamento di Esecuzione UE n. 809/2014 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità e s.m.i.;
- il Regolamento delegato UE n. 1393/2016 della Commissione, recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità e s.m.i.;
- il Regolamento di esecuzione UE n. 1394/2016 della Commissione, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del regola-

mento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità e s.m.i.;

- il Regolamento UE n. 2393/2017 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 che modifica i Regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale e s.m.i.

Richiamata la Decisione di esecuzione C(2019) 9219 del 16 dicembre 2019 della Commissione che approva la modifica del programma di sviluppo rurale della Regione Lombardia ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e modifica la decisione di esecuzione C (2015) 4931 del 15 luglio 2015 che ha approvato il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Lombardia;

Vista la d.g.r. n. X/3351 del 1 aprile 2015 relativa alla «Determinazione dei criteri di gestione obbligatoria e delle buone condizioni agronomiche e ambientali, ai sensi del Regolamento UE n. 1306/2013» e s.m.i.;

Visti i decreti:

- n. 3564 del 14 marzo 2018 «Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 Approvazione del bando anno 2018 per la Misura 10, Sottomisura 10.1 «Pagamenti per impegni agro climatico ambientali» e s.m.i.;
- n. 2212 del 21 febbraio 2019 «Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Approvazione del bando anno 2019 per la Misura 10 - Sottomisura 10.1 «Pagamenti per impegni agro climatico ambientali» e s.m.i.;
- n. 3852 del 27 marzo 2020 «Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - approvazione del Bando anno 2020 per la Misura 10, Sottomisura 10.1 Pagamenti per impegni agro climatico ambientali» e s.m.i.

Visto altresì il decreto n. 16046 del 7 novembre 2018 «Programma di sviluppo rurale 2014 - 2020 della Lombardia, misura 10 sottomisura 10.1 «Pagamenti per impegni agro climatico ambientali»: modalità di riduzioni ed esclusioni dal premio, in applicazione del d.m. n. 1867 del 18 gennaio 2018 avente ad oggetto «Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale» anno 2018 e anni successivi;

Considerato che il d.d.s., n. 16046/2018 definisce la percentuale di riduzione del premio da applicare ai beneficiari dei pagamenti della sottomisura 10.1, in caso di inadempienza agli impegni previsti dal bando sulla base dei parametri di Gravità Entità e Durata, in coerenza con quanto previsto dall'allegato 4 del d.m. n. 1867/2018, per ogni singolo impegno delle Operazioni della sottomisura 10.1;

Considerato che il decreto ministeriale n. 1867/2018 «Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale», sulla base del quale è stato predisposto il d.d.s. 16046 del 7 novembre 2018, è stato successivamente abrogato e ad oggi vige il decreto Ministeriale n. 2588/2020 di pari oggetto che in particolare, per quanto concerne l'allegato 4, prevede analogo norma;

Considerato che:

1. per l'Operazione 10.1.02 «Avvicendamento con leguminose foraggere» è prevista, a partire dal 4° anno di impegno, la verifica del gruppo di impegni denominato «Avvicendamento», come indicato nella tabella 2 del d.d.s. n. 16046/2018;
2. per tutti i seguenti impegni accessori:
 - «Realizzazione di una cover crop» collegato alle Operazioni 10.1.01 «Produzioni agricole Integrate», 10.1.03 «Conservazione della biodiversità in risaia» e 10.1.04 «Agricoltura conservativa» (rif. tabella 1 A, tabella 3 B, tabella 4 C del d.d.s. n. 16046/2018),

- «Sommersione invernale della risaia» collegato alle Operazioni 10.1.01 «Produzioni agricole Integrate» e 10.1.03 «Conservazione della biodiversità in risaia» (rif. Tabella 1B e 3C del d.d.s.n. 16046/2018),
 - Gestione delle stoppie» collegato all'Operazione 10.1.03 «Conservazione della biodiversità in risaia» (rif. Tabella 3A del d.d.s.n. 16046/2018),
 - è prevista la loro ripetizione per almeno due anni entro il 4° anno d'impegno con riferimento all'Operazione a cui l'impegno accessorio stesso è collegato, così come indicato nei bandi sopra citati;
3. l'anno 2019 per le domande iniziali presentate nell'anno 2016 rappresenta il quarto anno d'impegno, anno nel quale vanno verificati gli impegni di cui ai sopra citati punti 1) e 2) e che per tali domande, quanto previsto dal d.d.s.n. 16046/2018, non ha trovato ancora applicazione;
4. i valori di entità gravità e durata, attribuiti per definire la percentuale di riduzione del premio in caso di mancato rispetto degli impegni di cui ai suddetti punti 1) e 2) sono risultati non proporzionati alla rilevanza dell'infrazione, soprattutto quando l'infrazione commessa riguarda superfici limitate tali da non compromettere comunque le finalità ambientali della misura stessa;

Ritenuto opportuno per le motivazioni e considerazioni sopra riportate:

- rimodulare, in melius, i parametri di gravità, entità e durata e normare contestualmente casistiche peculiari non esplicitate nel d.d.s.n. 16046/2018, limitatamente all'Operazione 10.1.02 e agli impegni accessori:
 - «Realizzazione di una cover crop» collegato alle Operazioni 10.1.01 «Produzioni agricole Integrate», 10.1.03 «Conservazione della biodiversità in risaia» e 10.1.04 «Agricoltura conservativa» (rif. tabella 1 A, tabella 3 B, tabella 4 C del d.d.s.n. 16046/2018),
 - «Sommersione invernale della risaia» collegato alle Operazioni 10.1.01 «Produzioni agricole Integrate» e 10.1.03 «Conservazione della biodiversità in risaia» (rif. Tabella 1B e 3C del d.d.s.n. 16046/2018),
 - «Gestione delle stoppie» collegato all'Operazione 10.1.03 «Conservazione della biodiversità in risaia» (rif. Tabella 3A del d.d.s.n. 16046/2018),
- più in generale aggiornare il decreto in parola, alla luce delle modifiche normative intervenute successivamente all'approvazione del decreto n. 16046/2018;

Considerato che l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni dai premi per violazioni di impegni ed altri obblighi riguarda aspetti di competenza rispettivamente dell'Autorità di Gestione e dell'Organismo Pagatore Regionale, che hanno concordato sull'opportunità di disciplinare la materia in un unico documento, per disporre di un quadro di riferimento univoco ed organico cui tutti i soggetti interessati possono fare riferimento:

Preso atto che la modifica al sopracitato allegato è stata predisposta di concerto tra la Struttura Programmazione e Attuazione dello Sviluppo Rurale della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi e la Struttura Servizio tecnico e autorizzazione pagamenti FEASR e FEAGA dell'Organismo Pagatore Regionale, ciascuna per le parti di propria competenza, reciprocamente condivise;

Acquisito via e-mail in data 24 giugno 2020 il parere positivo dell'Organismo Pagatore Regionale;

Ritenuto pertanto necessario approvare le modifiche al sopra richiamato allegato 1 denominato «PSR 2014-2020 - Misura 10 - Sottomisura 10.1 - Pagamenti per impegni agro climatico ambientali - Riduzioni ed esclusioni dai premi per violazione di impegni ed altri obblighi - Anno 2018 e anni successivi», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Vista la l.r. n. 20 del 07 luglio 2008 e successive modifiche e integrazioni ed in particolare l'art. 17 che individua le competenze dei dirigenti, nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura Programmazione e Attuazione dello Sviluppo Rurale, individuata dalla d.g.r. n. XI/1574 del 19 aprile 2019;

DECRETA

per le motivazioni richiamate in premessa che si intendono integralmente recepite

1. di approvare le modifiche all'allegato 1 denominato «PSR 2014-2020 - Misura 10 - Sottomisura 10.1 - Pagamenti per impegni agro climatico ambientali - Riduzioni ed esclusioni dai premi per violazione di impegni ed altri obblighi - anno 2018 e anni successivi», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del Bilancio regionale;

3. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale istituzionale di Regione Lombardia (www.regione.lombardia.it - psr.regione.lombardia.it, sezione «Monitoraggio e Valutazione», sottosezione «Quadro sanzionatorio»);

5. di comunicare all'Organismo Pagatore Regionale l'avvenuta pubblicazione sul BURL del presente decreto.

Il dirigente
Rita Cristina De Ponti

_____ . _____

Allegato 1



Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020

Autorità di Gestione

Organismo Pagatore Regionale

PSR 2014 - 2020
MISURA 10 - SOTTOMISURA 10.1
“PAGAMENTI PER IMPEGNI AGROCLIMATICO AMBIENTALI”
RIDUZIONI ED ESCLUSIONI DAI PREMI
PER VIOLAZIONI DI IMPEGNI E ALTRI OBBLIGHI
ANNO 2018 E ANNI SUCCESSIVI

INDICE

PREMESSA

PARTE GENERALE

1. DEFINIZIONI

2. OBBLIGHI GENERALI PER LA MISURA 10

2.1 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO/PAGAMENTO ENTRO LA SCADENZA DEI TERMINI

2.2 DICHIARAZIONE ANNUALE DI TUTTE LE PARCELLE AGRICOLE AZIENDALI

2.3 DICHIARAZIONE CORRETTA DELL'EFFETTIVA ESTENSIONE DELLA SUPERFICIE RICHIESTA CON LA DOMANDA DI AIUTO/PAGAMENTO

2.3.1 CASI PARTICOLARI RICONDUCIBILI A CASI DI DIFFORMITÀ DI SUPERFICIE

2.3.2 CASI PARTICOLARI IN CUI NON SI APPLICANO LE PENALITÀ PREVISTE DALL'ART. 19 DEL REG. UE N. 640/2014.

2.4 DICHIARAZIONE CORRETTA DEGLI ANIMALI RICHIESTI CON LA DOMANDA DI AIUTO/PAGAMENTO

3. IMPEGNI DI MISURA, CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ E OBBLIGHI DI CONDIZIONALITÀ

3.1 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

3.2 OBBLIGHI DI CONDIZIONALITÀ

4. DESCRIZIONE DELLA METODOLOGIA DI CALCOLO DELLE RIDUZIONI ED ESCLUSIONI DAI PREMI RELATIVAMENTE AL MANCATO RISPETTO DEGLI IMPEGNI DI MISURA, DEI REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DEI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI E DEI CRITERI DI MANTENIMENTO DELLA SUPERFICIE IN UNO STATO IDONEO AL PASCOLO O ALLA COLTIVAZIONE E ALL'ATTIVITÀ AGRICOLA MINIMA.

4.1 VIOLAZIONE CONTEMPORANEA DELL'IMPEGNO DI MISURA E RELATIVO IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITÀ

4.2 RIPETIZIONE DELLE INADEMPIENZE AI SENSI DELL'ART. 35 DEL REG. UE N. 640/2014

4.3 DECADENZA TOTALE DI UN BENEFICIARIO DALLA MISURA/OPERAZIONE/GRUPPO CULTURA

4.4 ESCLUSIONE DI UN BENEFICIARIO DALLA MISURA PER L'ANNO SUCCESSIVO PER INADEMPIENZA INTENZIONALE DI CONDIZIONALITÀ AI SENSI DELL'ART. 75 DEL REG. UE N. 809/2014

4.5 REVOCA DEI PREMI GIÀ EROGATI PER INFRAZIONI DI IMPEGNI

PARTE SPECIFICA DI MISURA

5. IMPEGNI SPECIFICI DI MISURA E IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ

6. IMPEGNI DI MISURA: REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DEI FERTILIZZANTI E DEI PRODOTTI FITOSANITARI

6.1 REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DEI FERTILIZZANTI

6.2 REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DEI PRODOTTI FITOSANITARI

7. IMPEGNI DI MISURA: CRITERI DI MANTENIMENTO DELLA SUPERFICIE IN UNO STATO IDONEO AL PASCOLO O ALLA COLTIVAZIONE E ATTIVITÀ AGRICOLA MINIMA

PREMESSA

Il Decreto Ministeriale n. 2588 del 10 marzo 2020¹, avente ad oggetto *“Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento UE n.1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”*, da’ attuazione al Regolamento UE n. 640/2014, individuando, tra l’altro, la metodologia generale del calcolo delle sanzioni amministrative, intese come riduzioni ed esclusioni dal premio comunitario, da applicare in caso di mancato rispetto degli impegni riferiti alle misure di cui al Regolamento UE n. 1305/2013 e, all’art. 24 *“Procedure e adempimenti per lo sviluppo rurale”*, demanda alle Autorità di Gestione dei Programmi di Sviluppo Rurale (PSR 2014 - 2020) delle Regioni e Province Autonome l’emanazione di specifici provvedimenti relativi all’individuazione di:

- a) fattispecie di violazioni di impegni riferiti alle colture, ai gruppi di colture, alle operazioni, alle misure/sottomisure e agli impegni pertinenti di condizionalità;
- b) livelli della gravità, entità e durata di ciascuna violazione ai sensi degli articoli 15, 16, 17 e 20 e degli Allegati 4 e 6 del DM n. 2588/2020;
- c) requisiti minimi relativi all’uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari;
- d) ulteriori fattispecie di infrazioni che costituiscono violazioni gravi;
- e) eventuali violazioni di impegni specifici per tipologia di operazione che comportano l’esclusione o il recupero dal sostegno previsto dall’operazione stessa.

Il presente documento disciplina a livello regionale l’applicazione di quanto previsto dall’art. 24 del sopracitato DM n. 2588/2020, con riferimento alle operazioni afferenti alla Misura 10, Sottomisura 10.1 *“Pagamenti per impegni agroclimatico ambientali”* del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 (di seguito PSR 2014 - 2020).

Il documento riassume le casistiche di inadempienze che determinano una riduzione o esclusione del premio richiesto dal beneficiario.

L’applicazione di tali riduzioni/esclusioni avviene secondo l’ordine stabilito dall’art. 6 del Reg. UE n. 809/2014. In caso di pagamento indebito, il beneficiario ha l’obbligo di restituire il relativo importo, maggiorato, se del caso, di un interesse così come previsto all’art. 7 del Reg. UE n. 809/2014

Il documento é stato redatto congiuntamente dalle Strutture dell’Autorità di Gestione e dell’Organismo Pagatore Regionale, che hanno concordato sull’opportunità di riunire in un unico documento le norme di rispettiva competenza che disciplinano l’applicazione delle riduzioni ed esclusioni, per disporre di un quadro di riferimento univoco ed organico cui tutti i soggetti interessati possono fare riferimento.

¹ Tale DM lascia invariate le disposizioni indicate nel DM n. 1867/2018 e DM 497/2019 per quanto riguarda il capo III *“Disposizioni specifiche per lo sviluppo rurale”* e l’allegato 4.

PARTE GENERALE

1. DEFINIZIONI

MISURA/SOTTOMISURA – è un insieme di operazioni che contribuiscono alla realizzazione di una o più delle priorità/focus area dell'Unione in materia di sviluppo rurale previste dall'art. 5 del Reg. UE n. 1305/2013.

OPERAZIONE – progetto, contratto, azione o gruppo di progetti che contribuisce alla realizzazione di un obiettivo specifico (focus area) collegato alla misura/sottomisura.

DOMANDA DI AIUTO (O SOSTEGNO) – è la domanda di partecipazione ad un regime di aiuto ai sensi del Reg. UE n. 1305/2013.

DOMANDA DI PAGAMENTO – è la domanda per ottenere un pagamento da parte delle autorità nazionali a norma del Reg. UE n. 1305/2013.

IMPEGNO – è il vincolo che sottoscrive il beneficiario quando aderisce ad una operazione del PSR 2014 - 2020. Il mancato rispetto di un impegno comporta la riduzione fino all'esclusione dal premio.

GRUPPO DI IMPEGNI – Insieme di 2 o più impegni affini caratterizzati da elementi comuni ed omogenei.

IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITÀ – è l'impegno di condizionalità chiaramente ricollegabile all'impegno di misura sottoscritto dal beneficiario.

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ – criteri che il richiedente di una domanda di sostegno/pagamento deve possedere al momento della presentazione della domanda e mantenere per tutto il periodo dell'impegno.

GRUPPO COLTURA – insieme di superfici a cui si riconosce il medesimo premio unitario per ettaro.

SOI – Superficie Oggetto d'Impegno che è stata richiesta a premio con la domanda di sostegno/pagamento.

SOI PER LE OPERAZIONI 10.1.01 E 10.1.010 - La SOI nell'operazione 10.1.01 è rappresentata sia dalle superfici richieste a premio sia dalla eventuale superficie dichiarata nelle sezioni speciali ("AUA - Altri utilizzi arboree", e/o "AUO - Altri utilizzi orticole", e/o "AUR - Altre superfici a riso"). La SOI nell'operazione 10.1.10 è rappresentata sia dalle superfici richieste a premio (in ZVN e in eventuale ZO) sia dalla eventuale superficie dichiarata nella sezione speciale ("AU_ZVN Altri utilizzi ricadenti in ZVN"), al netto delle superfici ove vige il divieto assoluto di spandimento e/o di quelle superfici su cui può non essere effettuato lo spandimento (terreni a riposo, terreni a foraggiare avvicendate con leguminose, erbai annuali con leguminose, legumi secchi, prato permanente e prato avvicendato).

SUPERFICIE DETERMINATA – la superficie degli appezzamenti o delle parcelle identificata tramite controlli amministrativi o in loco (Reg. UE n. 640/2014 art. 2 paragrafo 1, punto 23, lettera b)).

SANZIONE AMMINISTRATIVA – una riduzione dell'importo dell'aiuto richiesto con la domanda di sostegno/pagamento che può portare fino all'esclusione dall'importo stesso.

SANZIONE SUPPLEMENTARE - è prevista l'applicazione di una sanzione supplementare, da ritenersi aggiuntiva alla sanzione amministrativa sopra menzionata, nei casi di sovradichiarazione di superficie/capi animali così come indicato agli artt. 19 e 31 del reg. UE n. 640/2014.

MONTANTE A CUI SI APPLICA LA SANZIONE – importo spettante al beneficiario a cui si applica la conseguenza prevista per le inadempienze rilevate. Il montante può essere rappresentato dall'importo dovuto per la Misura, Sottomisura, Operazione o gruppo coltura.

INADEMPIENZA – è un mancato rispetto degli impegni o degli obblighi.

RIDUZIONE DEL PREMIO PER INADEMPIENZA DEGLI IMPEGNI DI MISURA – è calcolata in percentuale sul premio richiesto con la domanda di sostegno/pagamento in base ai 3 parametri (gravità-entità-durata) previsti all'art. 35 del Reg. UE n.640/2014.

GRAVITÀ DELL'INADEMPIENZA DI UN IMPEGNO – dipende in particolare dalla rilevanza delle conseguenze dell'inadempienza medesima alla luce degli obiettivi degli impegni o degli obblighi che non sono stati rispettati.

ENTITÀ DELL'INADEMPIENZA DI UN IMPEGNO – dipende in particolare dai suoi effetti sull'operazione nel suo insieme.

DURATA DELL'INADEMPIENZA DI UN IMPEGNO - dipende in particolare dal periodo di tempo durante il quale ne perdura l'effetto o dalla possibilità di eliminare l'effetto con mezzi ragionevoli.

GED – Gravità, Entità, Durata.

AZIONE CORRETTIVA – in caso di inadempienza ad un impegno di misura che non pregiudica la realizzazione delle finalità generali della misura stessa e a cui il beneficiario può porre rimedio entro un periodo massimo di 3 mesi è prevista, ai sensi dell'art. 36 del Reg. UE n. 640/2014, un'azione correttiva. L'ottemperanza all'azione correttiva assegnata comporta l'annullamento della sanzione amministrativa.

RIPETIZIONE DI UN'INADEMPIENZA DI UN IMPEGNO – dipende dal fatto che sono state accertate inadempienze analoghe negli ultimi 4 anni, o durante l'intero periodo di programmazione 2014 - 2020 per lo stesso beneficiario o la stessa misura o operazione o, riguardo al periodo di programmazione 2007 – 2013, per una misura analoga.

REVOCA – s'intende il recupero totale o parziale del sostegno erogato sia in forma di anticipo che di saldo o di pagamento annuale.

CONTROLLO AMMINISTRATIVO – controllo sistematico eseguito su tutte le domande di sostegno e di pagamento, ai sensi degli articoli 59 e 74 del Reg. UE n. 1306/2013 e del Titolo III – Controlli, Capo II – Controlli Amministrativi nell'ambito del Sistema Integrato del Reg. UE n. 809/2014. Tale sistema è completato da controlli in loco.

CONTROLLO IN LOCO – controllo eseguito su un campione di aziende estratto, ai sensi degli articoli 59 e 74 del Reg. UE n. 1306/2013, e del Titolo III – Controlli, Capo III – Controllo in loco nell'ambito del Sistema Integrato del Reg. UE n. 809/2014. Tale controllo a campione può realizzarsi come controllo documentale, su documentazione materiale o digitale e come controllo in campo che comprende rilievi, misurazioni e confronti.

OPR – Organismo Pagatore Regionale di Regione Lombardia.

UTR – Uffici Territoriali Regionali della Regione Lombardia.

UAFCP – Uffici Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca della Regione Lombardia.

RM FERT – requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti.

RM FIT – requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari.

ZVN – Zona Vulnerabile ai Nitrati.

ZO – Zona Ordinaria (Zona non vulnerabile ai nitrati).

2. OBBLIGHI GENERALI PER LA MISURA 10

Si riportano di seguito gli obblighi stabiliti dalla normativa europea applicabili al sostegno del FEASR per le misure connesse alla superficie e agli animali, che sono soggette al Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC) ai sensi dell’art. 67 del Reg. UE n. 1306/2013.

TIPOLOGIE OBBLIGHI	TIPO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA IN CASO DI INADEMPIENZA	MONTANTE A CUI SI APPLICA LA SANZIONE
Presentazione delle domande di pagamento entro la scadenza dei termini (Reg. UE n. 809/2014, art. 13)	Riduzione o rifiuto del sostegno (art.13 del reg. UE n. 640/2014)	Sottomisura
Dichiarazione annuale di tutte le parcelle agricole aziendali (Reg. UE n. 1306/2013, art. 72, par. 1)	Riduzione (art. 16 del Reg. UE n. 640/2014).	Sottomisura
Dichiarazione corretta dell’effettiva estensione della superficie richiesta con la domanda di aiuto/pagamento	Riduzione o rifiuto del sostegno (art. 19 del Reg. UE n. 640/2014)	Gruppo coltura
Dichiarazione corretta degli animali richiesti con la domanda di aiuto/pagamento	Riduzione o rifiuto del sostegno (art. 31 del Reg. UE n. 640/2014 e smi).	Gruppo coltura
Nel corso del periodo di impegno garantire il mantenimento ogni anno del medesimo numero di ettari (Reg. UE n. 1305/2013, art. 47)	Revoca del sostegno (art. 35 del Reg. UE n. 640/2014)	Gruppo coltura (particella)
Nel corso del periodo di impegno garantire il mantenimento ogni anno delle medesime particelle (Reg. UE n. 1305/2013, art. 47)	Revoca del sostegno (art. 35 del Reg. UE n. 640/2014)	Gruppo coltura (particella)

2.1 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO/PAGAMENTO ENTRO LA SCADENZA DEI TERMINI

Ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE n. 809/2014, le domande annuali di aiuto/pagamento devono essere presentate entro il termine del **15 maggio di ogni anno** (salvo altro termine eventualmente determinato dalla Commissione Europea). Qualora il termine per la presentazione della domanda, o il termine massimo di ritardo della presentazione, sia un sabato o un giorno festivo, detto termine viene posticipato al primo giorno lavorativo immediatamente successivo.

Ai sensi dell’art.13, comma 1, del Reg. UE n. 640/2014, in caso di presentazione in ritardo della domanda iniziale:

- si applica una riduzione del contributo pari all’1% per ogni giorno lavorativo di ritardo degli importi ai quali il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse presentato la domanda in tempo utile;
- se il ritardo è superiore a 25 giorni di calendario la domanda è irricevibile e all’interessato non è concesso alcun aiuto o sostegno.

2.2 DICHIARAZIONE ANNUALE DI TUTTE LE PARCELLE AGRICOLE AZIENDALI

Ogni anno, nella domanda di aiuto/pagamento, il beneficiario dichiara tutte le parcelle agricole dell'azienda, comprese quelle fuori Regione e la superficie non agricola.

Ai sensi dell'art. 16 del Reg. UE n. 640/2014, se, per un dato anno, un beneficiario non dichiara tutte le parcelle agricole e la differenza tra la superficie totale dichiarata nella domanda di pagamento, da un lato, e la somma della superficie dichiarata e della superficie totale delle parcelle non dichiarate, dall'altro, è superiore al 3 % della superficie dichiarata, l'importo complessivo dei pagamenti che gli spettano per l'anno considerato è ridotto fino al 3 % in funzione della gravità dell'omissione.

In Regione Lombardia, la riduzione dell'importo spettante è stata così determinata:

(sup tot dichiarata in domanda) – (sup tot dichiarata in domanda + sup. tot. non dichiarata) = X

- se |X| rapportato alla sup tot dichiarata in domanda è $\leq 3\%$ → nessuna riduzione;
- se |X| rapportato alla sup tot dichiarata in domanda è $> 3\%$ e $\leq 15\%$ → 1% riduzione;
- se |X| rapportato alla sup tot dichiarata in domanda è $> 15\%$ → 3% riduzione

2.3 DICHIARAZIONE CORRETTA DELL'EFFETTIVA ESTENSIONE DELLA SUPERFICIE RICHIESTA CON LA DOMANDA DI AIUTO/PAGAMENTO

Il beneficiario non deve sovra-dichiarare le superfici per gruppo di coltura. Si ha una sovra-dichiarazione quando la superficie dichiarata per il gruppo di coltura risulti superiore alla superficie determinata con i controlli amministrativi e/o in loco.

Ai sensi dell'art. 19 del Reg. UE n. 640/2014, in caso di sovra-dichiarazione, il sostegno è calcolato sulla superficie determinata per il gruppo di coltura, a cui si applicano le seguenti riduzioni:

DIFFERENZA TRA SUPERFICIE DICHIARATA IN DOMANDA E SUPERFICIE DETERMINATA DURANTE I CONTROLLI	RIDUZIONE DELL'IMPORTO SPETTANTE PER DIFFORMITA' DI SUPERFICIE
(superficie dichiarata) – (superficie determinata) = Superiore a 2 ha o (superficie dichiarata) – (superficie determinata) = Superiore al 3% della superficie determinata e Inferiore o uguale 20% della superficie determinata	Il premio viene calcolato sulla superficie determinata e successivamente ridotto di una quota pari a due volte la differenza constatata tra la superficie dichiarata e la superficie determinata per ogni gruppo coltura
(superficie dichiarata) – (superficie determinata) = superiore al 20% ma inferiore o uguale al 50% della superficie determinata	Il premio non viene riconosciuto per il gruppo coltura
(superficie dichiarata) – (superficie determinata) = Superiore al 50% della superficie determinata	Il premio non viene riconosciuto per il gruppo coltura ed inoltre viene irrogata una sanzione supplementare pari all'importo del sostegno corrispondente alla differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata. Se l'importo dei pagamenti non dovuti e delle sanzioni amministrative non può essere dedotto integralmente nel corso dei tre anni civili successivi all'anno civile dell'accertamento, il saldo restante è azzerato.

NB – Qualora la differenza tra (superficie dichiarata) – (superficie determinata) risultasse inferiore o uguale a 2 ha OPPURE inferiore o uguale al 3% della superficie determinata, il premio viene riconosciuto esclusivamente sulla superficie determinata, senza ulteriori sanzioni amministrative.

Ai sensi dell'art. 18 del Regolamento UE n. 640/2014, il pagamento viene riconosciuto sulla superficie dichiarata qualora la differenza tra (superficie dichiarata) e (superficie determinata) risulti inferiore o uguale a 0,1 ha.

2.3.1 CASI PARTICOLARI RICONDUCEBILI A CASI DI DIFFORMITÀ DI SUPERFICIE

Il premio NON viene riconosciuto ed inoltre vengono applicate le regole sanzionatorie, di cui alla tabella del precedente paragrafo 2.3, nei seguenti due casi:

- qualora, durante i controlli in loco nell’ambito del PSR 2014 - 2020, si accertasse per una data superficie che la coltura richiesta a premio dal richiedente appartiene ad un gruppo coltura diverso da quello accertato in campo.
- qualora, durante i controlli amministrativi e in loco nell’ambito del PSR 2014 - 2020, si accertasse per una data superficie una o più irregolarità sui titoli di conduzione delle particelle dichiarate in domanda.

2.3.2 CASI PARTICOLARI IN CUI NON SI APPLICANO LE PENALITÀ PREVISTE DALL’ART. 19 DEL REG. UE N. 640/2014.

L’art. 26 “Norme di rinvio” comma 5 del DM n. 2588/2020 prevede che in caso di impegni o pagamenti pluriennali, non sono recuperabili, né oggetto di sanzione, gli importi già pagati negli anni precedenti per la stessa operazione/gruppo coltura qualora lo scostamento in difetto della superficie accertata rispetto a quella determinata nelle annualità precedenti per ciascun tipo di operazione, sia imputabile esclusivamente ad una variazione delle modalità di identificazione delle superfici, con riguardo alle nuove modalità in vigore dal 2018 per tutte le domande a superficie, comprese quelle delle misure di sviluppo rurale, previste al comma 1 dell’articolo 17 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, e consistenti nell’introduzione degli strumenti geo spaziali a livello di dichiarazione “grafica” delle superfici utilizzate.

Nel caso in cui negli anni passati sia stata applicata una sanzione per difetto della superficie accertata rispetto a quella dichiarata, tale sanzione non viene annullata, neanche se tale difetto si compensasse applicando i nuovi metodi di identificazione.

NB - In caso di scostamento in eccesso della superficie accertata rispetto a quella determinata nelle annualità precedenti per ciascun tipo di operazione, non è altresì esigibile alcunché nei confronti del beneficiario per la differenza di superficie in questione.

2.4 DICHIARAZIONE CORRETTA DEGLI ANIMALI RICHIESTI CON LA DOMANDA DI AIUTO/PAGAMENTO

Si configura una sovra-dichiarazione qualora il numero degli animali dichiarati in domanda risulti superiore al numero dei capi accertati nell’ambito dei controlli.

Ai sensi dell’art. 31 del Reg. UE n. 640/2014 e s.m.i., in caso di sovra-dichiarazione, il sostegno è calcolato sui capi determinati, a cui si applicano le seguenti riduzioni:

DIFFERENZA TRA CAPI DICHIARATI IN DOMANDA E ACCERTATI DURANTE I CONTROLLI	RIDUZIONE DELL’IMPORTO SPETTANTE PER DIFFORMITÀ DI CAPI
Inferiore o uguale a 3 animali	Il premio viene calcolato sui capi accertati e successivamente ridotto della percentuale di difformità ² accertata
Superiore a 3 animali E la difformità accertata è inferiore o uguale al 10%	Il premio viene calcolato sui capi accertati e successivamente ridotto della percentuale di difformità accertata
Superiore a 3 animali E la difformità accertata è superiore al 10% e inferiore o uguale al 20%	Il premio viene calcolato sui capi accertati e successivamente ridotto di 2 volte la percentuale di difformità accertata

² La percentuale di difformità è il rapporto tra il numero di animali dichiarati e il numero di animali accertati.

DIFFERENZA TRA CAPI DICHIARATI IN DOMANDA E ACCERTATI DURANTE I CONTROLLI	RIDUZIONE DELL'IMPORTO SPETTANTE PER DIFFORMITA' DI CAPI
Superiore a 3 animali E la difformità accertata è superiore al 20% e inferiori o uguale al 50%	Non è concesso alcun aiuto
Superiore a 3 animali E la difformità accertata è superiore al 50%	Non è concesso alcun aiuto. Inoltre si applica una sanzione supplementare pari all'importo dell'aiuto corrispondente alla differenza tra il numero di animali dichiarati e il numero di animali accertati. Se l'importo dei pagamenti non dovuti e delle sanzioni amministrative non può essere dedotto integralmente nel corso dei tre anni civili successivi all'anno civile dell'accertamento, il saldo restante è azzerato.

2.5 NEL CORSO DEL PERIODO DI IMPEGNO GARANTIRE IL MANTENIMENTO OGNI ANNO DEL MEDESIMO NUMERO DI ETTARI O DELLE MEDESIME PARTICELLE (ART. 47 DEL REG. UE N. 1305/2013)

Qualora nel corso del periodo di impegno, il beneficiario non mantenga le medesime particelle e/o medesime superfici (inteso come numero di ettari) richieste negli anni precedenti, si procede al recupero dei premi già erogati su quelle date particelle/superfici.

Nella seguente tabella si riportano le specifiche per le singole operazioni degli obblighi relativi al mantenimento annuale delle superfici/particelle.

Operazioni	Obbligo mantenimento medesimo numero di ettari nel periodo impegno	Obbligo mantenimento medesime particelle nel periodo impegno
10.1.01	x (*)	-
10.1.02	x	x
10.1.03	x	-
10.1.04	x	x
10.1.05	x	-
10.1.06	x	x
10.1.07	x	x
10.1.08	x	x
10.1.09	x	x
10.1.10	x	-
10.1.12	x	-

(*) = Per l'operazione 10.1.01, pur non verificandosi diminuzione della superficie accertata tra un'annualità e l'altra, si applica la revoca del contributo su una data particella, quando tale particella non è più nella disponibilità del beneficiario.

3. IMPEGNI DI MISURA, CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' E OBBLIGHI DI CONDIZIONALITA'

Fermo restando le conseguenze relative al mancato rispetto degli obblighi generali di cui al precedente paragrafo 2, in caso di mancato rispetto degli impegni ed obblighi riportati in tabella, possono essere applicate eventuali riduzioni ed esclusioni dai premi previsti dal bando della Sottomisura 10.1:

SOTTO MISURA	AMMISSIBILITA'	IMPEGNI DI MISURA			CONDIZIONALITÀ	
	Condizioni ammissibilità	Impegni specifici	Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari	Criteri relativi al mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e attività agricola minima	Impegni pertinenti di condizionalità	Obblighi di condizionalità
10.1	X	X	X	X	X	X

3.1 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'

Le CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ previste dal bando di misura per le singole operazioni devono essere soddisfatte ogni anno del periodo di impegno e vengono verificate sia al momento della presentazione della domanda sia durante le fasi istruttorie (ammissibilità, pagamento anticipo e pagamento saldo).

Ai fini e per gli effetti dell'art. 35, paragrafo 1 del Regolamento UE n. 640/2014, il sostegno richiesto è rifiutato o recuperato integralmente se non sono rispettati i criteri di ammissibilità.

I controlli inerenti la valutazione del rispetto dei criteri di ammissibilità per le singole operazioni della sottomisura 10.1 sono definiti con apposito provvedimento a cura del Responsabile di Misura.

Si precisa che tra le condizioni di ammissibilità, a partire dal secondo anno di impegno, figura anche il divieto di ridurre di una quota superiore al 15% la superficie accertata a seguito dell'istruttoria di saldo della domanda di aiuto del primo anno di impegno. Il non rispetto di questo limite comporta l'esclusione dal premio con la revoca dei premi già erogati.

Ai fini del calcolo della riduzione del 15%, sono escluse le seguenti casistiche:

1. riduzione di superficie sotto impegno per cause di forza maggiore e circostanze eccezionali di cui all'art. 2 del reg. UE n. 1306/2013;
2. riduzione di superficie sotto impegno per cambio beneficiario (art. 8 del Reg. UE n. 809/2014);
3. riduzione di superficie sotto impegno in caso di esproprio temporaneo che non supera la fine del periodo di impegno. La superficie interessata dall'esproprio temporaneo deve essere nuovamente richiesta a premio negli anni successivi alla conclusione dell'esproprio stesso.

Si precisa che qualora l'esproprio temporaneo superasse la fine del periodo di impegno, tale esproprio si configura come esproprio permanente rientrando a pieno titolo tra le cause di forza maggiore e circostanze eccezionali di cui all'art. 2 del reg. UE n. 1306/2013.

Nei 3 casi sopra descritti, OPR non procederà al recupero degli eventuali premi già erogati a valere sulle annualità precedenti.

Il suddetto calcolo è effettuato a livello di OPERAZIONE.

3.2 OBBLIGHI DI CONDIZIONALITA'

I beneficiari della Misura 10 sono tenuti al rispetto degli obblighi di CONDIZIONALITÀ previsti dal Reg. UE n. 1306/2013.

Per quanto riguarda gli obblighi di condizionalità e le conseguenze relative al mancato rispetto dei medesimi, si rimanda al Manuale operativo dei controlli di condizionalità dell'OPR relativi all'anno di riferimento del controllo.

Inoltre, si precisa che le eventuali infrazioni agli impegni pertinenti di condizionalità e le eventuali violazioni comuni alla condizionalità riscontrate nell'ambito del controllo dei requisiti minimi RM FERT e RM FIT, rilevati durante l'effettuazione dei controlli in loco delle operazioni della Sottomisura 10.1, vanno considerati anche ai fini del calcolo del premio delle altre misure del PSR e delle linee di finanziamento del I pilastro della PAC (domanda unica e OCM vino) a cui si applica la condizionalità, con le regole previste dal sopracitato manuale operativo dei controlli di condizionalità.

4. DESCRIZIONE DELLA METODOLOGIA DI CALCOLO DELLE RIDUZIONI ED ESCLUSIONI DAI PREMI RELATIVAMENTE AL MANCATO RISPETTO DEGLI IMPEGNI DI MISURA, DEI REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DEI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI E DEI CRITERI DI MANTENIMENTO DELLA SUPERFICIE IN UNO STATO IDONEO AL PASCOLO O ALLA COLTIVAZIONE E ALL'ATTIVITA' AGRICOLA MINIMA.

In caso di infrazione degli impegni e di altri obblighi previsti dalla normativa dell'Unione europea, come i requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari, i criteri di mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e l'attività agricola minima, si applicano delle riduzioni fino all'esclusione dell'importo richiesto a premio con la seguente modalità di calcolo in coerenza con quanto previsto dall'allegato 4 del DM n. 2588/2020.

Ai fini del calcolo delle riduzioni del premio, gli impegni di misura affini sono stati riuniti in gruppo di impegni. Al fine di identificare i montanti a carico dei quali operare le riduzioni ed esclusioni per l'inadempienza riscontrata, ogni impegno è stato collegato al gruppo di coltura o all'operazione oppure all'intera misura, secondo la pertinenza.

L'inadempienza viene valutata rispetto ai seguenti criteri:

- Gravità - le conseguenze dell'inadempienza sugli obiettivi perseguiti dall'impegno;
- Entità - gli effetti dell'inadempienza sull'operazione nel suo insieme;
- Durata - periodo di tempo in cui perdura l'effetto dell'inadempienza.

Alla gravità, entità e durata vengono assegnati i seguenti livelli di infrazione:

- Livello di infrazione Basso = 1
- Livello di infrazione Medio = 3
- Livello di infrazione Alto = 5

Una volta quantificati i livelli di infrazioni (1, 3, 5) relativi a gravità, entità e durata (GED), per ogni impegno violato si procede, separatamente, al calcolo del **valore medio** del GED.

Nell'ambito di ciascun gruppo di impegni, il valore medio del GED ottenuto per un impegno violato si somma al valore medio del GED ottenuto per un eventuale altro impegno violato del medesimo gruppo, per ottenere un unico punteggio, arrotondato al secondo decimale per difetto (0,01-0,05) o per eccesso (> 0,05).

Il punteggio ottenuto per ogni gruppo di impegni viene confrontato con i punteggi della seguente tabella al fine di calcolare la percentuale di riduzione corrispondente:

Punteggio	Percentuale di riduzione
1,00 <= x < 3,00	3%
3,00 <= x < 5,00	5%
x >= 5,00	10%

Per ciascun gruppo di impegni violato si giunge, in tal modo, al calcolo di una percentuale di riduzione o di esclusione. Poi si esegue la sommatoria delle riduzioni e delle esclusioni calcolate per ciascun gruppo di impegni, previa applicazione di quanto specificato ai successivi paragrafi 4.1 e 4.2, e si determina la

percentuale di riduzione od esclusione da operare a carico dei montanti riferiti ai gruppi coltura o all'operazione o alla misura.

A titolo esemplificativo, nella seguente tabella si riporta il calcolo delle riduzioni in % da applicare ai diversi montanti.

Impegno/Gruppo di impegni	Impegni di Misura	Calcolo GED per infrazione agli impegni di misura	Media GED dei singoli impegni	Somma medie singoli impegni	% di decurtazione cumulativa per Impegno/GRUPPO di impegni	Montante a cui si applica la sanzione amministrativa
IMPEGNO VIOLATO A	Impegno A	G=3, E=1, D=5	3	3+3,66+1=7,66	10%	Gruppo coltura X
	Impegno A2	G=5, E=3, D=3	3,66			
	Impegno A3	G=1, E=1, D=1	1			
IMPEGNO VIOLATO C	Impegno C	G=1, E=1, D=1	1	1+1=2	3%	Gruppo coltura X
	Impegno C2	G=1, E=1, D=1	1			
IMPEGNO D	Impegno D1	G=1, E=1, D=1	1		3%	Operazione

Per il montante “Gruppo coltura X” la percentuale di decurtazione da applicare al premio “Gruppo coltura X” è pari a 13%; per il montante “Operazione” la percentuale di riduzione da applicare al premio “Operazione” è pari al 3%.

Gli impegni violati possono essere riferiti a impegni specifici di Misura, ai requisiti minimi relativi all’uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari, ai criteri relativi al mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e attività agricola minima.

4.1 VIOLAZIONE CONTEMPORANEA DELL’IMPEGNO DI MISURA E RELATIVO IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITÀ

Nel caso si accertino violazioni di uno o più impegni di misura E contemporaneamente di uno o più impegni pertinenti di condizionalità ad essi chiaramente ricollegabili, la % di decurtazione del premio, calcolata a livello di impegno/gruppo di impegni, viene raddoppiata (6%, 10%, 20%).
L’OPR, qualora si verifichi tale casistica, informa il beneficiario che, in caso di reiterazione della stessa infrazione nel corso del residuo periodo di impegno, la relativa infrazione si considera di livello **grave** e si applica quanto previsto dall’articolo 35, paragrafo 5 del Regolamento UE n. 640/2014.

4.2 RIPETIZIONE DELLE INADEMPIENZE AI SENSI DELL’ART. 35 DEL REG. UE N. 640/2014

Si ha la ripetizione di un’inadempienza quando sono state accertate inadempienze analoghe negli ultimi quattro anni nell’ambito del periodo di programmazione 2014 - 2020 per lo stesso beneficiario e la stessa misura o tipologia di operazione o, riguardo al periodo di programmazione 2007 - 2013, per una misura analoga. La ripetizione si determina a partire dall’anno dell’accertamento. Qualora sia accertata

un'inadempienza **grave**, il sostegno è rifiutato o recuperato integralmente ed escluso per l'anno successivo, come specificato al successivo paragrafo 4.4.

Un'inadempienza si definisce **grave** quando gravità, entità e durata sono di livello massimo (GED = 5-5-5) e l'inadempienza risulta ripetuta con i medesimi livelli massimi oppure quando si ha la ripetizione di una violazione dell'impegno di misura e contemporaneamente del relativo impegno pertinente di condizionalità, così come descritta al precedente paragrafo.

Nel caso di ripetizione di un'inadempienza **non grave**, quando cioè il livello massimo (GED 5-5-5) ricorre una sola volta o non ricorre affatto, la % di decurtazione del premio, calcolata a livello di impegno/gruppo di impegni, viene raddoppiata (6%, 10%, 20%).

4.3 DECADENZA TOTALE DI UN BENEFICIARIO DALLA MISURA/OPERAZIONE/GRUPPO COLTURA

Un beneficiario può decadere dalla misura/operazione/gruppo coltura.

Le inadempienze di cui al seguente punto A) comportano, a seconda dei casi, la decadenza totale dell'intera misura o della sola operazione o del singolo gruppo coltura, interessato dall'infrazione.

Le inadempienze di cui al seguente punto B) comportano sempre la decadenza totale della misura.

Le inadempienze di cui al seguente punto C) comportano, a seconda dei casi, la decadenza totale dell'intera misura o della sola operazione.

A) Rilevazione di una violazione di impegni specifici di operazione in attuazione dell'art. 24 lettera e) del DM n. 2588/2020:

In attuazione dell'art. 24, lettera e) del DM n. 2588/2020, Regione Lombardia ha individuato per ogni operazione, con riferimento esclusivamente ad alcuni impegni di misura, soglie di violazione che, se superate, comportano la decadenza totale di:

- misura quando per tutte le operazioni richieste a premio si verifica il superamento delle soglie di violazione stabilite per le singole operazioni;
- operazione quando per tutti i gruppi coltura richiesti a premio si verifica il superamento delle soglie di violazione stabilite per i singoli gruppi coltura;
- gruppo coltura quando l'operazione è rappresentata da più gruppi coltura e il superamento delle soglie di violazione non riguarda tutti i gruppi coltura richiesti a premio.

Le soglie di violazione stabilite per alcuni impegni di misura sono riportate nell'ultima colonna denominata "MONTANTE A CUI SI APPLICA LA SANZIONE" delle tabelle di cui al successivo paragrafo 5 "IMPEGNI SPECIFICI DI MISURA E IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ" e al successivo paragrafo 7 "IMPEGNI DI MISURA: CRITERI DI MANTENIMENTO DELLA SUPERFICIE IN UNO STATO IDONEO AL PASCOLO O ALLA COLTIVAZIONE E ATTIVITÀ AGRICOLA MINIMA".

B) **Ostacolo o impedimento** da parte del beneficiario allo **svolgimento regolare del controllo in loco** previsto nell'ambito del PSR 2014 – 2020 (cfr. art. 59, comma 7 del Reg. UE n. 1306/2013);

C) Presenza di una o più delle seguenti casistiche di infrazioni:

1. rilevazione di un'inadempienza grave intesa come ripetizione di una medesima infrazione con i livelli massimi di gravità, entità e durata (art. 17 del DM n. 2588/2020);

2. rilevazione di un'inadempienza grave intesa come ripetizione, nel corso del residuo periodo di impegno, della stessa infrazione relativa ad uno o più impegni di misura E contemporaneamente di uno o più impegni pertinenti di condizionalità ad essi chiaramente ricollegabili (art. 17 del DM n. 2588/2020);
3. rilevazione di prove false presentate dal beneficiario per ricevere il sostegno oppure omissione per negligenza a fornire le necessarie informazioni (art. 35, comma 6 del Reg. UE n. 640/2014).

In tutti i casi di decadenza totale sopra richiamati il beneficiario, oltre ad essere escluso dal premio per l'anno civile dell'accertamento per una data Misura/Operazione/Gruppo coltura, è soggetto alla restituzione degli importi già erogati.

NB - Inoltre per tutte le casistiche riportate al punto C) si ha l'esclusione del beneficiario dalla misura o tipologia di operazione **anche per l'anno successivo all'anno dell'accertamento**.

4.4 ESCLUSIONE DI UN BENEFICIARIO DALLA MISURA PER L'ANNO SUCCESSIVO PER INADEMPIENZA INTENZIONALE DI CONDIZIONALITA' AI SENSI DELL'ART. 75 DEL REG. UE N. 809/2014

Nel caso di reiterazione di una o più infrazione intenzionale di condizionalità³, al beneficiario saranno applicate le seguenti riduzioni ed esclusioni:

- percentuale di riduzione del relativo premio, così come prevista dal Manuale OPR dei controlli di condizionalità, per la reiterazione delle infrazioni intenzionali nell'anno in cui è stata accertata la violazione;
- esclusione dal pagamento per le operazioni della sottomisura 10.1 nell'anno civile successivo all'anno di accertamento della violazione, senza però revoca degli importi già erogati.

Nell'anno successivo all'accertamento della violazione, il beneficiario è comunque tenuto a presentare la domanda di pagamento per le operazioni della sottomisura 10.1; l'assenza della presentazione di tale domanda si configura come mancata conferma degli impegni sottoscritti con la domanda di sostegno.

4.5 REVOCA DEI PREMI GIÀ EROGATI PER INFRAZIONI DI IMPEGNI

In applicazione di quanto previsto dall'art. 35, comma 4 del Reg. UE n. 640/2014, in caso di impegni pluriennali, le medesime percentuali di riduzione del premio, derivanti dal mancato rispetto degli impegni di misura (impegni specifici di misura e impegni pertinenti di condizionalità, requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti, requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari, criteri di mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e attività agricola minima), si applicano anche agli importi già erogati negli anni precedenti per la stessa operazione.

³ La reiterazione di un'infrazione intenzionale di condizionalità viene considerata dall'articolo 7 comma 10 del DM n. 2588/2020 come un'inadempienza intenzionale di portata, gravità o durata estrema, così come previsto dall'art. 75 del reg. UE n. 809/2014.

PARTE SPECIFICA DI MISURA

5. IMPEGNI SPECIFICI DI MISURA E IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITA'

Il presente paragrafo riporta le seguenti tabelle riferite alle singole operazioni della sottomisura 10.1.

- ❖ **TABELLA 1:** MISURA 10 – SOTTOMISURA 10.1 – OPERAZIONE 10.1.01 “PRODUZIONI AGRICOLE INTEGRATE” (PSR 2014 - 2020) - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: IMPEGNI PRINCIPALI E RELATIVI IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITA'
- ❖ **TABELLA 1 A:** MISURA 10 – SOTTOMISURA 10.1 – OPERAZIONE 10.1.01 “PRODUZIONI AGRICOLE INTEGRATE” (PSR 2014 - 2020) - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: IMPEGNI ACCESSORIO “REALIZZAZIONE DI UNA COVER CROP AUTUNNO VERNINA CON LEGUMINOSE”
- ❖ **TABELLA 1 B:** MISURA 10 – SOTTOMISURA 10.1 – OPERAZIONE 10.1.01 “PRODUZIONI AGRICOLE INTEGRATE” (PSR 2014 - 2020) - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: IMPEGNI ACCESSORIO “SOMMERSSIONE INVERNALE DELLA RISAIA”
- ❖ **TABELLA 2:** MISURA 10 – SOTTOMISURA 10.1 – OPERAZIONE 10.1.02 “AVVICENDAMENTO CON LEGUMINOSE FORAGGERE” (PSR 2014 - 2020) - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: IMPEGNI PRINCIPALI E RELATIVI IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITA'
- ❖ **TABELLA 3:** MISURA 10 – SOTTOMISURA 10.1 – OPERAZIONE 10.1.03 “CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITA' IN RISAIA” (PSR 2014 - 2020) - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: IMPEGNI PRINCIPALI E RELATIVI IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITA'
- ❖ **TABELLA 3 A:** MISURA 10 – SOTTOMISURA 10.1 – OPERAZIONE 10.1.03 “CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITA' IN RISAIA” (PSR 2014 - 2020) - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: IMPEGNI ACCESSORIO “GESTIONE DELLE STOPPIE”
- ❖ **TABELLA 3 B:** MISURA 10 – SOTTOMISURA 10.1 – OPERAZIONE 10.1.03 “CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITA' IN RISAIA” (PSR 2014 - 2020) - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: IMPEGNI ACCESSORIO “REALIZZAZIONE DI UNA COVER CROP AUTUNNO VERNINA CON LEGUMINOSE”
- ❖ **TABELLA 3 C:** MISURA 10 – SOTTOMISURA 10.1 – OPERAZIONE 10.1.03 “CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITA' IN RISAIA” - (PSR 2014-2020) - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: IMPEGNI ACCESSORIO “SOMMERSSIONE INVERNALE DELLA RISAIA”
- ❖ **TABELLA 4 A:** MISURA 10 – SOTTOMISURA 10.1 – OPERAZIONE 10.1.04 “AGRICOLTURA CONSERVATIVA” (PSR 2014 - 2020) - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: IMPEGNI PRINCIPALI E RELATIVI IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITA' – INTERVENTO 1A) SEMINA DIRETTA SU SODO DA AGRICOLTURA CONVENZIONALE E INTERVENTO 1B) SEMINA DIRETTA SU SODO DA TECNICHE DI MINIMA LAVORAZIONE
- ❖ **TABELLA 4 B:** MISURA 10 – SOTTOMISURA 10.1 – OPERAZIONE 10.1.04 “AGRICOLTURA CONSERVATIVA” (PSR 2014 - 2020) - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: IMPEGNI PRINCIPALI E RELATIVI IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITA' – INTERVENTO 2) INTRODUZIONE DI TECNICHE DI MINIMA LAVORAZIONE
- ❖ **TABELLA 4 C:** MISURA 10 – SOTTOMISURA 10.1 – OPERAZIONE 10.1.04 “AGRICOLTURA CONSERVATIVA” (PSR 2014 - 2020) - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: IMPEGNI ACCESSORIO “REALIZZAZIONE DI UNA COVER CROP ESTIVA O AUTUNNO VERNINA”
- ❖ **TABELLA 5:** MISURA 10 – SOTTOMISURA 10.1 – OPERAZIONE 10.1.05 “INERBIMENTI A SCOPO NATURALISTICO” (PSR 2014 - 2020) - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: IMPEGNI PRINCIPALI E RELATIVI IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITA'

- ❖ TABELLA 5 BIS: MISURA 10 – SOTTOMISURA 10.1 – **OPERAZIONE 10.1.07 “MANTENIMENTO FUNZIONALE DELLE ZONE UMIDE REALIZZATE CON LE MISURE DEI PRECEDENTI PERIODI DI PROGRAMMAZIONE: AZIONE F DELLA MISURA 2078/92, TIPOLOGIA 4G DELLA MISURA F (PSR 2000-2006)”**- (PSR 2014 - 2020) - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: IMPEGNI PRINCIPALI E RELATIVI IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITA’
- ❖ TABELLA 6: MISURA 10 – SOTTOMISURA 10.1 – **OPERAZIONE 10.1.08 “SALVAGUARDIA DI CANNETI, CARICETI E MOLINIETI”** (PSR 2014 - 2020) - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: IMPEGNI PRINCIPALI E RELATIVI IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITA’
- ❖ TABELLA 7: MISURA 10 – SOTTOMISURA 10.1 – **OPERAZIONE 10.1.09 “SALVAGUARDIA DI COPERTURE ERBACEE SEMINATURALI”** (PSR 2014 - 2020) - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: IMPEGNI PRINCIPALI E RELATIVI IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITA’
- ❖ TABELLA 8: MISURA 10 – SOTTOMISURA 10.1 – **OPERAZIONE 10.1.10 “TECNICHE DI DISTRIBUZIONE DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO”** (PSR 2014 - 2020) - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: IMPEGNI PRINCIPALI E RELATIVI IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITA’
- ❖ TABELLA 9: MISURA 10 – SOTTOMISURA 10.1 – **OPERAZIONE 10.1.11 “SALVAGUARDIA DI RAZZE ANIMALI LOCALI MINACCIATE DI ABBANDONO”** (PSR 2014 - 2020) - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: IMPEGNI PRINCIPALI E RELATIVI IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITA’
- ❖ TABELLA 10 A: MISURA 10 – SOTTOMISURA 10.1 – **OPERAZIONE 10.1.12 “SALVAGUARDIA DI VARIETA’ VEGETALI MINACCIATE DI ABBANDONO”** (PSR 2014 - 2020) - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: IMPEGNI PRINCIPALI – INTERVENTO 1) COLTIVAZIONE DI VARIETA’ AGRARIE E ORTIVE DA CONSERVAZIONE
- ❖ TABELLA 10 B: MISURA 10 – SOTTOMISURA 10.1 – **OPERAZIONE 10.1.12 “SALVAGUARDIA DI VARIETA’ VEGETALI MINACCIATE DI ABBANDONO”** (PSR 2014 - 2020) - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: IMPEGNI PRINCIPALI – INTERVENTO 2) COLTIVAZIONE DI VARIETA’ ARBOREE E DI VITE A RISCHIO DI ABBANDONO

Nelle seguenti tabelle sono riportati gli impegni principali e/o accessori previsti dal bando per ogni singola operazione della Sottomisura 10.1, che sono accorpati per “gruppo di impegni” affini, con i relativi impegni pertinenti di condizionalità, e che sono verificati dai funzionari UTR/UAFCP/Provincia di Sondrio durante i controlli in loco nell’ambito del PSR 2014 - 2020.

In caso di mancato rispetto dell’impegno descritto, è stato individuato il livello di inadempienza (basso, medio, alto) riferito ai parametri di entità, gravità e durata e il relativo montante a cui si applica la sanzione amministrativa.

Serie Ordinaria n. 27 - Mercoledì 01 Luglio 2020

Tabella 1: MISURA 10 – SOTTOMISURA 10.1 – OPERAZIONE 10.1.01 “PRODUZIONE AGRICOLE INTEGRATE” (PSR 2014 - 2020) - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: IMPEGNI PRINCIPALI E RELATIVI IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITA’

Tabella 1: MISURA 10 – SOTTOMISURA 10.1 – OPERAZIONE 10.1.01 “PRODUZIONE AGRICOLE INTEGRATE” - (PSR 2014-2020) - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: IMPEGNI PRINCIPALI E RELATIVI IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITA’							
IMPEGNO/GRUPPO DI IMPEGNI	IMPEGNI	AZIONE CORRETTIVA	ENTITÀ ⁴	GRAVITÀ	DURATA	IMPEGNI PERTINENTI CONDIZIONALITÀ	MONTANTE A CUI SI APPLICA LA SANZIONE
			Bassa (1) Media (3) Alta (5)	Bassa (1) Media (3) Alta (5)	Bassa (1) Media (3) Alta (5)		
RISPETTARE I DISCIPLINARI DI PRODUZIONE Avvicendamento ⁵	Rispettare i disciplinari di produzione – parte speciale - successioni colturali		(1) = Superficie violata inferiore o uguale al 10% della SOI ⁶ del gruppo coltura E inferiore o uguale a 1 ha (3): Superficie violata tra il 10% e il 25% (compreso) della SOI del gruppo coltura E maggiore di 1 ha e non superiore a 2 ha (compreso) (5): Superficie violata superiore al 25% della SOI del gruppo coltura E superiore a 2 ha	(3): avvicendamento errato riferito ad 1 coltura (5): avvicendamento errato riferito a colture diverse	(1): violazione in tutte le zone diverse da ZVN, Aree Natura 2000, e Aree Protette (3): violazione in ZVN, in Aree Natura 2000, e in Aree Protette		Gruppo coltura OPPURE Operazione Se la superficie violata risulta > o uguale al 50% della SOI riferita al gruppo coltura, il premio non viene riconosciuto sull'intero gruppo coltura. <u>OPPURE</u> Se la superficie violata risulta > o uguale al 50% della SOI riferita all'operazione, il premio non viene riconosciuto sull'intera operazione.

⁴ Nel calcolo dell'entità della superficie violata, qualora non si verificassero contemporaneamente le condizioni indicate per classe di violazione (1)-(3)-(5), per l'assegnazione del livello di infrazione si considera il valore di superficie violata che rientra nella classe più penalizzante:

es. superficie violata = 19% della SOI corrispondente a 5 ha -----> il livello di infrazione riferito all'entità è ALTO (5)

⁵ L'avvicendamento viene controllato nell'ambito dei controlli amministrativi effettuati dai funzionari degli UTR/UAFCP/Provincia di Sondrio.

⁶ Per SOI si intende: superfici richieste a premio + superficie dichiarata nelle sezioni speciali (“AUA - Altri utilizzi arboree”, e/o “AUO - Altri utilizzi orticole”, e/o “AUR - Altre superfici a riso”).

IMPEGNO/GRUPPO DI IMPEGNI	IMPEGNI	AZIONE CORRETTIVA	ENTITÀ	GRAVITÀ	DURATA	IMPEGNI PERTINENTI CONDIZIONALITÀ	MONTANTE A CUI SI APPLICA LA SANZIONE
RISPETTARE I DISCIPLINARI DI PRODUZIONE Operazioni colturali	Presenza del registro delle operazioni colturali		(5)	(3)	(3)		Operazione
	Completezza e aggiornamento del registro delle operazioni colturali con gli elementi minimi previsti dal bando		(3)	(1)	(1)		Operazione
RISPETTARE I DISCIPLINARI DI PRODUZIONE Documentazione Irrigazione ⁷	Presenza/aggiornamento in azienda di documentazione attestante i seguenti elementi minimi vincolanti: la data e il volume dell'irrigazione, i dati di pioggia e il volume di adacquamento		(3)	(1)	(1)		Operazione
RISPETTARE I DISCIPLINARI DI PRODUZIONE Gestione/modalità Irrigazione	Effettuare l'irrigazione in epoche precise a seconda del tipo di coltura e delle sue esigenze idriche		(1): effettuazione di 1 intervento irriguo in epoca non corretta (3): effettuazione di più di 1 intervento irriguo in epoca non corretta	Segue l'entità	(1)		Gruppo coltura

⁷ La gestione della irrigazione può essere attuata adottando alternativamente uno dei seguenti metodi:

- ☐ metodo base minimo;
- ☐ metodo piano di irrigazione con schede irrigue di bilancio;
- ☐ metodo piano di irrigazione con supporti informatici;
- ☐ metodo piano di irrigazione con supporti aziendali specialistici.

Serie Ordinaria n. 27 - Mercoledì 01 luglio 2020

IMPEGNO/GRUPPO DI IMPEGNI	IMPEGNI	AZIONE CORRETTIVA	ENTITÀ	GRAVITÀ	DURATA	IMPEGNI PERTINENTI CONDIZIONALITÀ	MONTANTE A CUI SI APPLICA LA SANZIONE
RISPETTARE I DISCIPLINARI DI PRODUZIONE Gestione/modalità Irrigazione	Rispettare per ogni intervento irriguo, i volumi previsti per ogni coltura		<p>(1): superamento dei volumi irrigui di una quota superiore al 30% rispetto al volume previsto per ogni coltura su una superficie inferiore o uguale al 10% della SOI del gruppo coltura</p> <p>(3): superamento dei volumi irrigui di una quota superiore al 30% rispetto al volume previsto per ogni coltura su una superficie compresa tra il 10% (escluso) e il 30% (compreso) della SOI del gruppo coltura</p> <p>(5): superamento dei volumi irrigui di una quota superiore al 30% rispetto al volume previsto per ogni coltura su una superficie superiore 30% della SOI del gruppo coltura</p>	<p>(1): superamento di volumi irrigui di una quota compresa tra il 30% (escluso) e il 150% (compreso) del volume previsto per ogni coltura calcolato sul totale degli interventi irrigui effettuati.</p> <p>(3): superamento di volumi irrigui di una quota superiore al 150 % del volume previsto per ogni coltura calcolato sul totale degli interventi irrigui effettuati.</p>	(1)	BCAA 2 - rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque ai fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione	Gruppo coltura
RISPETTARE I DISCIPLINARI DI PRODUZIONE Documentazione Fertilizzazione	<p>Presenza del Piano di concimazione per coltura basato sui criteri riportati nel disciplinare di produzione integrata redatto dal consulente aziendale</p> <p>Aggiornamento del Piano di concimazione⁸ per coltura basato sui criteri riportati nel disciplinare di produzione integrata redatto dal consulente aziendale</p>		<p>(5)</p> <p>(3)</p>	<p>(5)</p> <p>(1)</p>	<p>(5)</p> <p>(1)</p>	<p>CGO1 Impegni in ZVN <i>obblighi amministrativi previsti dal programma d'azione nitrati</i></p>	<p>Operazione</p> <p>Operazione</p>

⁸ Da aggiornare, se del caso, qualora nuove analisi del terreno dimostrassero una variata fertilità del suolo rispetto a quanto rilevato dalle precedenti analisi.

IMPEGNO/GRUPPO DI IMPEGNI	IMPEGNI	AZIONE CORRETTIVA	ENTITÀ	GRAVITÀ	DURATA	IMPEGNI PERTINENTI CONDIZIONALITÀ	MONTANTE A CUI SI APPLICA LA SANZIONE
RISPETTARE I DISCIPLINARI DI PRODUZIONE Analisi del terreno	Analisi del terreno (validità 5 anni)		(1): presenza di analisi del terreno scadute da meno di 1 anno (3): presenza di analisi del terreno scadute da più di 1 anno e da meno di 2 anni (5): assenza di analisi del terreno o presenza di analisi del terreno scadute da più di 2 anni	Segue l'entità	Segue l'entità		Operazione
RISPETTARE I DISCIPLINARI DI PRODUZIONE Gestione/Modalità Fertilizzazione	Corretto utilizzo dei fertilizzanti		(1): Superficie violata inferiore o uguale al 20% della SOI E inferiore o uguale a 1 ha (3): Superficie violata tra il 20% e il 30% (compreso) della SOI E maggiore di 1 ha e non superiore a 2 ha (compreso) (5): Superficie violata superiore al 30% della SOI E superiore a 2 ha	Segue l'entità	(1): violazione in tutte le zone diverse da ZVN, Aree Natura 2000, e Aree Protette (3): violazione in ZVN, in Aree Natura 2000, e in Aree Protette	CGO1 Impegni in ZVN <i>Rispetto dei massimali previsti per l'utilizzo dei fertilizzanti azotati sia come rispetto dei MAS per coltura sia come rispetto dei limiti quantitativi di azoto al campo derivanti da e.a. (170 kg/ha/anno o 250 kg/ha/anno in caso di adesione alla deroga nitrati)</i> <i>Rispetto dei divieti spaziali e temporali riferiti ai fertilizzanti azotati</i>	Gruppo coltura
RISPETTARE I DISCIPLINARI DI PRODUZIONE Modalità di Utilizzo dei Prodotti fitosanitari	Effettuare i trattamenti sulla base dei monitoraggi aziendali delle fitopatie o delle soglie di intervento vincolanti o dei criteri di prevenzione riportati nei disciplinari		(3)	(3)	(3)		Gruppo coltura

Serie Ordinaria n. 27 - Mercoledì 01 Luglio 2020

IMPEGNO/GRUPPO DI IMPEGNI	IMPEGNI	AZIONE CORRETTIVA	ENTITÀ	GRAVITÀ	DURATA	IMPEGNI PERTINENTI CONDIZIONALITÀ	MONTANTE A CUI SI APPLICA LA SANZIONE
RISPETTARE I DISCIPLINARI DI PRODUZIONE Modalità di Utilizzo dei Prodotti fitosanitari	Utilizzare solo i principi attivi ammessi dai disciplinari per le singole colture		(3): Superficie interessata dall'infrazione inferiore o uguale al 20% della SOI E inferiore o uguale a 1 ha (5): Superficie interessata dall'infrazione superiore al 20% della SOI o superiore a 1 ha	Segue l'entità	Segue l'entità		Gruppo coltura Se la superficie violata risulta > o uguale al 50% della SOI del gruppo coltura, il gruppo coltura viene escluso dal relativo premio
	Rispettare le dosi e il numero complessivo di interventi per singola avversità o per gruppi di avversità o per singolo principio attivo		(1) = Superficie violata inferiore o uguale al 20% della SOI E inferiore o uguale a 1 ha (3): Superficie violata tra il 20% e il 30% (compreso) della SOI E maggiore di 1 ha e non superiore a 2 ha (compreso) (5): Superficie violata superiore al 30% della SOI E superiore a 2 ha	(1): effettuazione di 1 trattamento in più rispetto a quelli previsti dai disciplinari per le colture orticole e i fruttiferi e la vite (3): effettuazione di 2 trattamenti in più rispetto a quelli previsti dai disciplinari per le colture orticole e i fruttiferi e la vite ed effettuazione di 1 trattamento in più rispetto a quelli previsti dai disciplinari per il riso (5): in tutti gli altri casi	La durata segue la gravità	CGO 10 <i>Corretto impiego dei prodotti fitosanitari secondo le indicazioni da etichetta</i>	Gruppo coltura
RISPETTARE I DISCIPLINARI DI PRODUZIONE Documentazione Trattamenti fitosanitari	Trattamenti fitosanitari registrati non coerenti con le indicazioni fornite dal consulente (ricettazione) ma eseguite nel rispetto di quanto previsto dal disciplinare di produzione		(3)	(3)	(3)	CGO 10 <i>Tenuta/Aggiornamento del registro dei trattamenti fitosanitari</i> <i>Presenza della documentazione relativa all'acquisto dei prodotti fitosanitari</i>	Operazione

IMPEGNO/GRUPPO DI IMPEGNI	IMPEGNI	AZIONE CORRETTIVA	ENTITÀ	GRAVITÀ	DURATA	IMPEGNI PERTINENTI CONDIZIONALITÀ	MONTANTE A CUI SI APPLICA LA SANZIONE
EFFETTUARE TRATTAMENTI CON MACCHINE CON CERTIFICAZIONE DI REGOLAZIONE O TARATURA	Effettuare trattamenti con macchine per la distribuzione dei prodotti fitosanitari per le quali è stata rilasciata la certificazione volontaria di regolazione o taratura, valida per 5 anni , da effettuarsi prima dell'utilizzo dei trattamenti in Centri di taratura accreditati dalle Regioni.		(5): assenza di una certificazione di regolazione o taratura OPPURE presenza di una certificazione di regolazione o taratura rilasciata dopo l'effettuazione dei trattamenti fitosanitari	(5)	(5)		Operazione
	Per interventi effettuati da contoterzista: a) Copia della certificazione di "regolazione o taratura" in corso di validità dell'attrezzatura utilizzata in azienda; E b) Fattura della prestazione professionale con indicata l'attrezzatura utilizzata per la quale si presenta il certificato	Acquisizione e della documentazione in caso di trattamenti effettuati dal contoterzista entro 10 giorni	(3): assenza della fattura del contoterzista (5) Assenza di una certificazione di regolazione o taratura OPPURE presenza di una certificazione di regolazione o taratura rilasciata dopo l'effettuazione dei trattamenti fitosanitari	Segue l'entità	Segue l'entità		Operazione
ASSISTENZA DI UN CONSULENTE	Avvalersi dell'assistenza di un consulente abilitato ai sensi della Dir. 2009/126/CEE ed iscritto all'albo regionale		(5)	(5)	(5)		Operazione
	Presenza di report trimestrale redatto dal consulente sull'attività svolta		(1): se manca un report; (3): se manca più di un report	Segue l'entità	(1)		Operazione
	Presenza in azienda di lettera di incarico al tecnico che presta assistenza all'azienda		(1)	(1)	(1)		Operazione
ACQUISTARE PRODOTTI FITOSANITARI PREVIA RICETTAZIONE	La modalità di ricetta scelta contiene gli elementi minimi previsti dal bando		(1)	(1)	(1)		Gruppo coltura
	Acquistare prodotti fitosanitari previa ricetta		(1): se manca una ricetta (3): se mancano più di 1 ricetta o il piano di difesa/diserbo preventivo non è stato adeguato, qualora si ritenesse necessario (5): se mancano tutte le ricette o il piano di difesa/diserbo preventivo è assente	Segue l'entità	(1)		Gruppo coltura

Serie Ordinaria n. 27 - Mercoledì 01 luglio 2020

IMPEGNO/GRUPPO DI IMPEGNI	IMPEGNI	AZIONE CORRETTIVA	ENTITÀ	GRAVITÀ	DURATA	IMPEGNI PERTINENTI CONDIZIONALITÀ	MONTANTE A CUI SI APPLICA LA SANZIONE
INERBIMENTO INTERFILE NEGLI IMPIANTI ARBOREI	Mantenere nel periodo autunno-vernino l'inerbimento nell'interfila negli impianti arborei secondo le modalità indicate nei disciplinari di Produzione Integrata – parte speciale		(1): Superficie violata inferiore o uguale al 10% della SOI del gruppo coltura (3): Superficie violata tra il 10% e il 30% (compreso) della SOI del gruppo coltura (5): Superficie violata superiore al 30% della SOI del gruppo coltura	Segue l'entità	Segue l'entità	BCAA 4 - Impegni di riferimento per tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli), ovvero di fenomeni di soliflusso: a) assicurare la copertura vegetale o, in alternativa, l'adozione di tecniche per la protezione del suolo per almeno 90 gg consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre ed il 15 maggio; b) divieto di lavorazione e di affinamento del terreno per 90 gg consecutivi a partire dal 15 novembre	Gruppo coltura
DIVIETO DI UTILIZZO DI FANGHI DI DEPURAZIONE	Divieto di utilizzo di fanghi di depurazione		(1) = Superficie violata inferiore o uguale al 10% della SOI E inferiore o uguale a 1 ha (3): Superficie violata tra il 10% e il 25% (compreso) della SOI E maggiore di 1 ha e non superiore a 2 ha (compreso) (5): Superficie violata superiore al 25% della SOI E superiore a 2 ha	(5) se la superficie violata ricade in Natura 2000 e aree protette (3): se la superficie violata ricade in altre zone	Segue la gravità		Operazione

TABELLA 1 A: MISURA 10 – SOTTOMISURA 10.1 – OPERAZIONE 10.1.01 “PRODUZIONE AGRICOLE INTEGRATE” (PSR 2014 - 2020) - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: IMPEGNI ACCESSORIO “REALIZZAZIONE DI UNA COVER CROP AUTUNNO VERNINA CON LEGUMINOSE”

TABELLA 1 A: MISURA 10 – SOTTOMISURA 10.1 – OPERAZIONE 10.1.01 “PRODUZIONE AGRICOLE INTEGRATE” - (PSR 2014-2020) - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: <u>IMPEGNI ACCESSORIO “REALIZZAZIONE DI UNA COVER CROP AUTUNNO VERNINA CON LEGUMINOSE”</u>							
IMPEGNO/GRUPPO DI IMPEGNI	IMPEGNI	AZIONE CORRETTIVA	ENTITÀ	GRAVITÀ	DURATA	IMPEGNI PERTINENTI CONDIZIONALITÀ	MONTANTE A CUI SI APPLICA LA SANZIONE
			Bassa (1) Media (3) Alta (5)	Bassa (1) Media (3) Alta (5)	Bassa (1) Media (3) Alta (5)		
SEMINA COVER CROP CON LEGUMINOSE (*)	Realizzare una cover crop ⁹ autunno vernina con leguminose (prevalenti), anche in consociazione , che interessi <u>uniformemente</u> la superficie sotto impegno		(1) = Superficie violata inferiore o uguale al 10% della SOI del gruppo coltura (3): Superficie violata tra il 10% e il 25% (compreso) della SOI del gruppo coltura (5): Superficie violata superiore al 25% della SOI del gruppo coltura	Segue l’entità	(3)	BCAA 4 - Impegni di riferimento per tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli), ovvero di fenomeni di soliflusso: a) assicurare la copertura vegetale o, in alternativa, l’adozione di tecniche per la protezione del suolo per almeno 90 gg consecutivi nell’intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre ed il 15 maggio; b) divieto di lavorazione e di affinamento del terreno per 90 gg consecutivi a partire dal 15 novembre.	Gruppo coltura Se la superficie violata è > o uguale al 30% della SOI, il premio relativo al gruppo coltura non viene riconosciuto.

⁹ Le cover crop devono essere realizzate con leguminose anche in consociazione; pertanto la presenza di cover con famiglie diverse da quella delle leguminose, si configura come impegno non rispettato.

Serie Ordinaria n. 27 - Mercoledì 01 Luglio 2020

GRUPPO DI IMPEGNI	IMPEGNI	AZIONE CORRETTIVA	ENTITÀ	GRAVITÀ	DURATA	IMPEGNI PERTINENTI CONDIZIONALITÀ	MONTANTE A CUI SI APPLICA LA SANZIONE
SEMINA COVER CROP CON LEGUMINOSE	Ripetere la cover crop almeno 2 volte durante il periodo di impegno sulle medesime particelle		(1): Superficie violata è compresa tra lo 0,1% (escluso) ¹⁰ e il 5% (incluso) della SOI del gruppo coltura (3): Superficie violata tra il 5% (escluso) e il 15% (compreso) della SOI del gruppo coltura (5): Superficie violata tra il 15% (escluso) e il 20% (compreso) della SOI del gruppo coltura	Segue l'entità	Segue l'entità		Gruppo coltura Se le particelle oggetto di infrazione rappresentano una superficie > del 20% della SOI totale ammessa ¹¹ entro il quarto anno di impegno, il premio non viene riconosciuto sull'intero gruppo coltura
	Correttezza nella realizzazione della cover crop: a) effettuare cure colturali del cotico per evitare ristagni idrici b) mantenere la coltura in campo fino a fine febbraio e procedere al sovescio della coltura.		(1) = Superficie violata inferiore o uguale al 10% della SOI del gruppo coltura (3): Superficie violata tra il 10% e il 25% (compreso) della SOI del gruppo coltura (5): Superficie violata superiore al 25% della SOI del gruppo coltura	Segue l'entità	Segue l'entità		Gruppo coltura
	Correttezza nella realizzazione della cover crop: a) non utilizzare prodotti fitosanitari		(3)	(3)	(3)	CGO 10 <i>Tenuta/aggiornamento del registro dei trattamenti fitosanitari e della documentazione relativa all'acquisto dei medesimi</i> Corretto impiego dei prodotti fitosanitari secondo le indicazioni da etichetta.	Gruppo coltura

¹⁰ NB – Se le cover crops non vengono ripetute su una superficie inferiore o uguale allo 0,1% della SOI del GC, su queste superfici si procede esclusivamente con il recupero dei premi erogati sulle precedenti annualità per il GC in oggetto.

¹¹ Esempio 1: 1° anno= ammessi a premio 10 ha (particelle A, B, C), 2° anno: ammessi a premio 10 ha (particelle D, E): SOI totale uguale a 20 ha (particelle A,B,C,D,E);

Esempio 2: 1° anno: ammessi a premio 10 ha (particelle A= 5 ha, B= 2 ha, C= 3 ha); 2° anno = ammessi a premio 10 ha (particelle A= 5 ha, E= 5 ha): SOI totale uguale a 15 ha (particelle A,B,C,E).

IMPEGNO/GRUPPO DI IMPEGNI	IMPEGNI	AZIONE CORRETTIVA	ENTITÀ	GRAVITÀ	DURATA	IMPEGNI PERTINENTI CONDIZIONALITÀ	MONTANTE A CUI SI APPLICA LA SANZIONE
REGISTRO OPERAZIONI CULTURALI	Presenza del registro delle operazioni culturali		(5)	(3)	(3)		Gruppo coltura
	Completezza e aggiornamento del registro delle operazioni culturali con gli elementi minimi previsti dal bando		(3)	(1)	(1)		Gruppo coltura
DOCUMENTAZIONE AZIENDALE RELATIVA ALLE SEMENTI	Presenza delle fatture d'acquisto delle sementi e delle relative etichette	Acquisizione delle fatture d'acquisto delle sementi entro 10 giorni.	(3): assenza di etichette (5): assenza fatture d'acquisto	Segue l'entità	Segue l'entità		Gruppo coltura

NB – (*) Il gruppo di impegni “SEMINA COVER CROP CON LEGUMINOSE” prevede che la semina debba essere ripetuta per un minimo di 2 anni durante il periodo di impegno e deve interessare le medesime particelle. Tali controlli vengono effettuati a livello amministrativo sul 100% delle domande presentate.

Serie Ordinaria n. 27 - Mercoledì 01 Luglio 2020

TABELLA 1 B: MISURA 10 – SOTTOMISURA 10.1 – OPERAZIONE 10.1.01 “PRODUZIONI AGRICOLE INTEGRATE” (PSR 2014 - 2020) - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: IMPEGNI ACCESSORIO “SOMMERSIONE INVERNALE DELLA RISAIA”

TABELLA 1 B: MISURA 10 – SOTTOMISURA 10.1 – OPERAZIONE 10.1.01 “PRODUZIONI AGRICOLE INTEGRATE” - (PSR 2014-2020) - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: <u>IMPEGNI ACCESSORIO “SOMMERSIONE INVERNALE DELLA RISAIA”</u>							
IMPEGNO/GRUPPO DI IMPEGNI	IMPEGNI	AZIONE CORRETTIVA	ENTITÀ	GRAVITÀ	DURATA	IMPEGNI PERTINENTI CONDIZIONALITÀ	MONTANTE A CUI SI APPLICA LA SANZIONE
			Bassa (1) Media (3) Alta (5)	Bassa (1) Media (3) Alta (5)	Bassa (1) Media (3) Alta (5)		
EFFETTUAZIONE DELLA SOMMERSIONE INVERNALE RISAIA (*)	Effettuare la sommersione della risaia nel periodo compreso tra la raccolta del riso e la fine di febbraio con durata minima di 60 giorni continuativi		(5): Per un periodo di sommersione continuativo inferiore a 60 e comunque maggiore di 50 giorni	(5)	(5)	BCAA2: rispetto delle procedure di autorizzazione (concessione, licenza di attingimento, etc.) quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione.	Gruppo coltura Se il periodo di sommersione continuativo è inferiore o uguale a 50 giorni, il premio relativo al gruppo coltura non viene riconosciuto.
	La sommersione deve essere effettuata almeno 2 volte nel periodo di impegno.		(1): Superficie violata è compresa tra lo 0,1% (escluso) ¹² e il 5% (incluso) della SOI del gruppo coltura (3): Superficie violata tra il 5% (escluso) e il 15 % (compreso) della SOI del gruppo coltura (5): Superficie violata tra il 15% (escluso) e il 20 % (compreso) della SOI del gruppo coltura	Segue l'entità	Segue l'entità		Gruppo coltura Se le particelle oggetto di infrazione rappresentano una superficie > del 20% della SOI totale ammessa ¹³ entro il quarto anno di impegno divisa per 2, il premio non viene riconosciuto.

¹² NB – Se la sommersione non viene ripetuta su una superficie inferiore o uguale allo 0,1 % della SOI del GC, su questa superficie si procede esclusivamente al recupero dei premi erogati sulle precedenti annualità per il GC in oggetto.

¹³ Esempio: 1° anno= ammessi a premio 10 ha; 2° anno = ammessi a premio 5 ha ; 4° anno = ammessi a premio 8 ha; la SOI totale ammessa è uguale a (10+5+8)/2 = 11,5 ha

IMPEGNO/GRUPPO DI IMPEGNI	IMPEGNI	AZIONE CORRETTIVA	ENTITÀ	GRAVITÀ	DURATA	IMPEGNI PERTINENTI CONDIZIONALITÀ	MONTANTE A CUI SI APPLICA LA SANZIONE
	Correttezza nell'effettuazione della sommersione: a) acqua ad un livello minimo di 5 cm, b) dotare le camere della risaia di una rete di solchi acquai, c) ripristinare gli argini eventualmente degradati		(3): mancata predisposizione di solchi acquai e/o ripristino argini; (5): mancato rispetto del livello minimo di 5 cm	Segue l'entità	Segue l'entità	BCAAS: manutenzione della rete idraulica aziendale rivolta alla gestione e conservazione delle scoline e dei canali collettori al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza nello sgrondo della acque.	Gruppo coltura
REGISTRO OPERAZIONI CULTURALI	Presenza del registro delle operazioni colturali		(5)	(3)	(3)		Gruppo coltura
	Completezza e aggiornamento del registro delle operazioni colturali con gli elementi minimi previsti dal bando		(3)	(1)	(1)		Gruppo coltura
DOCUMENTAZIONE AZIENDALE RELATIVA ALL'UTILIZZO DELL'ACQUA IEMALE	Presenza del documento comprovante l'avvenuto pagamento dell'acqua iemale	Acquisizione documentazione entro 10 giorni	(5)	(5)	(5)	BCAA2: rispetto delle procedure di autorizzazione (concessione, licenza di attingimento, etc.) quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione.	Gruppo coltura

NB – (*) Il gruppo di impegni "EFFETTUAZIONE DELLA SOMMERSIONE INVERNALE DELLA RISAIA" prevede che la sommersione debba essere ripetuta per un minimo di due anni durante il periodo di impegno. Tale controllo viene effettuato a livello amministrativo sul 100% delle domande presentate.

Serie Ordinaria n. 27 - Mercoledì 01 luglio 2020

TABELLA 2: MISURA 10 – SOTTOMISURA 10.1 – OPERAZIONE 10.1.02 “AVVICENDAMENTO CON LEGUMINOSE FORAGGERE” (PSR 2014 - 2020) - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: IMPEGNI PRINCIPALI E RELATIVI IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITA’

TABELLA 2: MISURA 10 – SOTTOMISURA 10.1 – OPERAZIONE 10.1.02 “AVVICENDAMENTO CON LEGUMINOSE FORAGGERE” –(PSR 2014-2020) - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: <u>IMPEGNI PRINCIPALI</u> E RELATIVI IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITA’								
IMPEGNO/GRUPPO IMPEGNI	DI	IMPEGNI	AZIONE CORRETTIVA	ENTITÀ ¹⁴	GRAVITÀ	DURATA	IMPEGNI PERTINENTI CONDIZIONALITÀ	MONTANTE A CUI SI APPLICA LA SANZIONE
				Bassa (1) Media (3) Alta (5)	Bassa (1) Media (3) Alta (5)	Bassa (1) Media (3) Alta (5)		
AVVICENDAMENTO ¹⁵		Presenza dell’avvicendamento colturale con una leguminosa foraggera di nuova realizzazione ¹⁶ per 3 anni sulla stessa particella (impegno A1) VERIFICA AL 6° ANNO		(1): Superficie violata è compresa tra lo 0,1% (escluso) ¹⁷ e il 5% (incluso) della SOI del gruppo coltura E compresa tra 0,2 (escluso) e 0,5 ha (incluso); (3): Superficie violata compresa tra il 5% (escluso) e il 10% (compreso) della SOI E compresa tra 0,5 ha (escluso) e a 1 ha (compreso); (5): Superficie violata superiore al 10% della SOI E superiore a 1 ha	Segue l’entità	Segue l’entità		Operazione Se la superficie violata riferita all’impegno A risulta > o uguale al 50% della SOI, il premio non viene riconosciuto <u>OPPURE</u> Se la somma della superficie violata riferita agli impegni A1 e A2 è > o uguale al 50% della SOI, il premio non viene riconosciuto.

¹⁴ Nel calcolo dell'entità della superficie violata, qualora non si verificassero contemporaneamente le condizioni indicate per classe di violazione (1)-(3)-(5), per l'assegnazione del livello di infrazione si considera il valore di superficie violata che rientra nella classe più penalizzante:

es. superficie violata = 5% della SOI corrispondente a 2 ha -----> il livello di infrazione riferito all'entità è ALTO (5)

¹⁵ L'avvicendamento viene controllato nell'ambito dei controlli amministrativi effettuati dai funzionari degli UTR/UAFCP/Provincia di Sondrio.

¹⁶ Per leguminosa foraggera di nuova realizzazione s'intende una foraggera realizzata dopo il 31 luglio dell'anno precedente la sottoscrizione della domanda di sostegno/pagamento su una superficie interessata precedentemente da una coltura principale non foraggera. Si precisa che la leguminosa foraggera come sopra definita continua ad essere considerata “foraggera di nuova realizzazione” in ognuno dei 3 anni consecutivi in cui deve rimanere in campo.

¹⁷ Se le leguminose foraggere di nuova realizzazione permangono per meno di 3 anni consecutivi su una superficie inferiore o uguale allo 0,1% E inferiore o uguale a 0,2 ha della SOI del GC, su tali superfici si procede esclusivamente al recupero dei premi erogati sulle precedenti annualità per il GC in oggetto.

IMPEGNO/GRUPPO DI IMPEGNI	IMPEGNI	AZIONE CORRETTIVA	ENTITÀ	GRAVITÀ	DURATA	IMPEGNI PERTINENTI CONDIZIONALITÀ	MONTANTE A CUI SI APPLICA LA SANZIONE
AVVICENDAMENTO	Nell’arco del periodo di impegno, e in particolare al 4° anno d’impegno, tutte le particelle richieste a premio sono state interessate da leguminose foraggere di nuova realizzazione (impegno A2) VERIFICA A PARTIRE DAL 4° ANNO		(1): Superficie violata è compresa tra lo 0,1% (escluso) ¹⁸ e il 5% (incluso) della SOI del gruppo coltura E compresa tra 0,2 (escluso) e 0,5 ha (incluso); (3): Superficie violata compresa tra il 5% (escluso) e il 10% (compreso) della SOI E compresa tra 0,5 ha (escluso) e a 1 ha (compreso); (5): Superficie violata superiore al 10% della SOI E superiore a 1 ha	Segue l’entità	Segue l’entità		Operazione Se la superficie violata riferita all’impegno A2 risulta > o uguale al 50% della SOI, il premio non viene riconosciuto <u>OPPURE</u> Se la somma della superficie violata riferita agli impegni A1 e A2 è > o uguale al 50% della SOI, il premio non viene riconosciuto
	Correttezza dell’avvicendamento: in ogni anno d’impegno deve essere garantita la presenza di una superficie interessata da una leguminosa foraggiera di nuova realizzazione		(5)	(5)	(5)		Operazione
DIVIETO DI RISTOPPIO DEL MAIS	Divieto di coltivare MAIS per 2 anni consecutivi sulla stessa superficie		(1) = Superficie violata inferiore o uguale al 5% della SOI E inferiore o uguale a 0,5 ha; (3): Superficie violata compresa tra il 5% e il 10% (compreso) della SOI E compresa tra 0,5 ha e a 1 ha (compreso); (5): Superficie violata superiore al 10% della SOI E superiore a 1 ha	Segue l’entità	Segue l’entità		Operazione

¹⁸ Se la realizzazione delle leguminose foraggere di nuova realizzazione entro il 4° anno di impegno non ha interessato una superficie inferiore o uguale allo 0,1% e inferiore o uguale a 0,2 ha della SOI del GC, su tale superficie si procede esclusivamente al recupero dei premi erogati sulle precedenti annualità per il GC in oggetto.

Serie Ordinaria n. 27 - Mercoledì 01 luglio 2020

IMPEGNO/GRUPPO DI IMPEGNI	IMPEGNI	AZIONE CORRETTIVA	ENTITÀ	GRAVITÀ	DURATA	IMPEGNI PERTINENTI CONDIZIONALITÀ	MONTANTE A CUI SI APPLICA LA SANZIONE
DIVIETO IMPIEGO DI PRODOTTI FITOSANITARI	Divieto di impiego dei prodotti fitosanitari su tutte le colture foraggiere indipendentemente dall'anno di impianto (ammesso unicamente il diserbo nel periodo invernale)		(1): Superficie violata inferiore o uguale al 20% della SOI E inferiore o uguale a 1 ha (3): Superficie violata tra il 20% e il 30% (compreso) della SOI E maggiore di 1 ha e non superiore a 2 ha (compreso) (5): Superficie violata superiore al 30% della SOI E superiore a 2 ha	Segue l'entità	Segue l'entità	CGO 10 <i>Tenuta/aggiornamento del registro dei trattamenti fitosanitari e della documentazione relativa all'acquisto dei medesimi</i> <i>Corretto impiego dei prodotti fitosanitari secondo le indicazioni da etichetta</i>	Operazione
DIVIETO DI UTILIZZO DEI FANGHI DI DEPURAZIONE	Divieto di utilizzo di fanghi di depurazione		(1) = Superficie violata inferiore o uguale al 10% della SOI E inferiore o uguale a 1 ha (3): Superficie violata tra il 10% e il 25% (compreso) della SOI E maggiore di 1 ha e non superiore a 2 ha (compreso) (5): Superficie violata superiore al 25% della SOI E superiore a 2 ha	(5) se la superficie violata ricade in Natura 2000 e aree protette (3): se la superficie violata ricade in altre zone	Segue la gravità		Operazione
REGISTRO OPERAZIONI CULTURALI	Presenza del registro delle operazioni culturali		(5)	(3)	(3)		Operazione
	Completezza e aggiornamento del registro delle operazioni culturali con gli elementi minimi previsti dal bando		(3)	(1)	(1)		Operazione

TABELLA 3: MISURA 10 – SOTTOMISURA 10.1 – OPERAZIONE 10.1.03 “CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITA’ IN RISAIA” - (PSR 2014-2020) - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: IMPEGNI PRINCIPALI E RELATIVI IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITA’

TABELLA 3: MISURA 10 – SOTTOMISURA 10.1 – OPERAZIONE 10.1.03 “CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITA’ IN RISAIA” - (PSR 2014-2020) – VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: <u>IMPEGNI PRINCIPALI</u> E RELATIVI IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITA’							
IMPEGNO/GRUPPO DI IMPEGNI	IMPEGNI	AZIONE CORRETTIVA	ENTITÀ	GRAVITÀ	DURATA	IMPEGNI PERTINENTI CONDIZIONALITÀ	MONTANTE A CUI SI APPLICA LA SANZIONE
			Bassa (1) Media (3) Alta (5)	Bassa (1) Media (3) Alta (5)	Bassa (1) Media (3) Alta (5)		
REALIZZAZIONE E MANTENIMENTO DEL FOSSETTO	<p>1) Posizionamento in campo: Il fossetto deve essere posizionato all’interno della camera di risaia e non deve essere contiguo ad un canale irriguo</p> <p>2) Caratteristiche geometriche del fossetto: Realizzazione e mantenimento in campo di un fossetto che deve interessare l’intera lunghezza della camera, con sezione trapezoidale con base maggiore rivolta verso l’alto di almeno 60 cm e profondità di almeno 40 cm (caratteristiche geometriche)</p> <p>3) Durata in campo del fossetto: Mantenimento in campo di un fossetto dalla prima sommersione fino all’asciutta finale di pre raccolta del riso</p> <p>4) Presenza di acqua nel fossetto: il fossetto deve essere mantenuto costantemente pieno di acqua dal primo ingresso dell’acqua nella camera sino all’asciutta finale di pre raccolta</p> <p>5) Manutenzione del fossetto: vietata dal 15/03 al 15/08</p>		<p>(3): se il fossetto non è conforme al requisito relativo al posizionamento E/O caratteristiche geometriche E/O ha subito una manutenzione nel periodo vietato</p> <p>(5): in tutti gli altri casi</p>	Segue l’entità	Segue l’entità	<p><i>BCAA5 – Manutenzione della rete idraulica aziendale rivolta alla gestione e conservazione delle scoline e dei canali collettori al fine di garantirne la funzionalità e l’efficienza nello sgrondo della acque.</i></p>	<p>Operazione</p> <p>Se la superficie violata è > o uguale al 50% della SOI, il premio non viene riconosciuto sull’intera operazione.</p>

Serie Ordinaria n. 27 - Mercoledì 01 luglio 2020

IMPEGNO/GRUPPO DI IMPEGNI	IMPEGNI	AZIONE CORRETTIVA	ENTITÀ	GRAVITÀ	DURATA	IMPEGNI PERTINENTI CONDIZIONALITÀ	MONTANTE A CUI SI APPLICA LA SANZIONE
ARGINE INERBITO	Mantenere inerbito un argine della camera soggetta ad impegno costantemente per tutta la stagione di coltivazione del riso		(3): presenza di argine inerbito solo su parte della SOI (5): assenza completa di argine inerbito su tutta la SOI	Segue l'entità	Segue l'entità	BCAA1 – costituzione/non eliminazione di fascia inerbita in corrispondenza dei corpi idrici superficiali indicati nell'elaborato 5 del Piano di gestione delle acque adottato dall'Autorità di Bacino del fiume Po e nei Volumi 2A e 6A del piano di gestione delle acque adottato dall'Autorità di bacino del distretto Idrografico delle Alpi Orientali. Deroga: gli impegni della BCAA 1 non si applicano alla coltura del riso.	Operazione
REGISTRO OPERAZIONI COLTURALI	Presenza del registro delle operazioni colturali		(5)	(3)	(3)		Operazione
	Completezza e aggiornamento del registro delle operazioni colturali con gli elementi minimi previsti dal bando		(3)	(1)	(1)		Operazione

TABELLA 3 A: MISURA 10 – SOTTOMISURA 10.1 – OPERAZIONE 10.1.03 “CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITA’ IN RISAIA” (PSR 2014 - 2020) - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: IMPEGNI ACCESSORIO “GESTIONE DELLE STOPPIE”

TABELLA 3 A: MISURA 10 – SOTTOMISURA 10.1 – OPERAZIONE 10.1.03 “CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITA’ IN RISAIA” - (PSR 2014-2020) - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: <u>IMPEGNI ACCESSORIO “GESTIONE DELLE STOPPIE”</u>							
IMPEGNO/GRUPPO DI IMPEGNI	IMPEGNI	AZIONE CORRETTIVA	ENTITÀ	GRAVITÀ	DURATA	IMPEGNI PERTINENTI CONDIZIONALITÀ	MONTANTE A CUI SI APPLICA LA SANZIONE
			Bassa (1) Media (3) Alta (5)	Bassa (1) Media (3) Alta (5)	Bassa (1) Media (3) Alta (5)		
GESTIONE DELLE STOPPIE (*)	Mantenere le stoppie in campo fino a fine febbraio ¹⁹		(1): Superficie violata inferiore o uguale al 5% della SOI E inferiore o uguale a 0,5 ha; (3): Superficie violata compresa tra il 5% e il 10% (compreso) della SOI E compresa tra 0,5 ha e 1 ha (compreso); (5): Superficie violata superiore al 10% della SOI E superiore a 1 ha	(5)	(5)	BCAA6 – divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie	Gruppo coltura Se la superficie violata è > o uguale al 30% della SOI, il premio non viene riconosciuto.
	Il mantenimento delle stoppie in campo deve essere ripetuto almeno 2 anni nel periodo di impegno		(1): Superficie violata è compresa tra lo 0,1% (escluso) ²⁰ e il 5% (incluso) della SOI del gruppo coltura (3): Superficie violata tra il 5% (escluso) e il 15 % (compreso) della SOI del gruppo coltura (5): Superficie violata tra il 15% (escluso) e il 20 % (compreso) della SOI del gruppo coltura	Segue l’entità	Segue l’entità		Gruppo coltura Se le particelle oggetto di infrazione rappresentano una superficie > del 20% della SOI totale ammessa ²¹ entro il quarto anno di impegno divisa per 2, il premio non viene riconosciuto sull’intero gruppo coltura

¹⁹ Le stoppie in campo devono essere il risultato di una trebbiatura con taglio del culmo ad altezza variabile ed asportazione della parte terminale o sgranatura delle pannocchie. Qualora non si verificano queste condizioni, l’impegno si ritiene non rispettato.

²⁰ Se l’impegno di mantenere le stoppie in campo non viene ripetuto su una superficie inferiore o uguale allo 0,1 % della SOI del GC, su queste superfici si procede esclusivamente al recupero dei premi erogati sulle precedenti annualità per il GC in oggetto.

²¹ Esempio: 1° anno= ammessi a premio 10 ha; 2° anno = ammessi a premio 5 ha ; 4° anno = ammessi a premio 8 ha; la SOI totale ammessa è uguale a (10+5+8)/2 = 11,5 ha

Serie Ordinaria n. 27 - Mercoledì 01 luglio 2020

IMPEGNO/GRUPPO DI IMPEGNI	IMPEGNI	AZIONE CORRETTIVA	ENTITÀ	GRAVITÀ	DURATA	IMPEGNI PERTINENTI CONDIZIONALITÀ	MONTANTE A CUI SI APPLICA LA SANZIONE
REGISTRO OPERAZIONI CULTURALI	Presenza del registro delle operazioni colturali		(5)	(3)	(3)		Gruppo coltura
	Completezza e aggiornamento del registro delle operazioni colturali con gli elementi minimi previsti dal bando		(3)	(1)	(1)		Gruppo coltura

(*) L'impegno "GESTIONE DELLE STOPPIE" deve essere ripetuto per un minimo di due anni durante il periodo di impegno. Tale controllo viene effettuato a livello amministrativo sul 100% delle domande presentate.

TABELLA 3 B: MISURA 10 – SOTTOMISURA 10.1 – OPERAZIONE 10.1.03 “CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITA’ IN RISAIA” - (PSR 2014-2020) - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: IMPEGNI ACCESSORIO “REALIZZAZIONE DI UNA COVER CROP AUTUNNO VERNINA CON LEGUMINOSE”

TABELLA 3 B: MISURA 10 – SOTTOMISURA 10.1 – OPERAZIONE 10.1.03 “CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITA’ IN RISAIA” - (PSR 2014-2020) - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: IMPEGNI ACCESSORIO “REALIZZAZIONE DI UNA COVER CROP AUTUNNO VERNINA CON LEGUMINOSE”							
IMPEGNO/GRUPPO DI IMPEGNI	IMPEGNI	AZIONE CORRETTIVA	ENTITÀ	GRAVITÀ	DURATA	IMPEGNI PERTINENTI CONDIZIONALITÀ	MONTANTE A CUI SI APPLICA LA SANZIONE
			Bassa (1) Media (3) Alta (5)	Bassa (1) Media (3) Alta (5)	Bassa (1) Media (3) Alta (5)		
SEMINA COVER CROP CON LEGUMINOSE (*)	Realizzare una cover crop ²² autunno vernina con leguminose (prevalenti), anche in consociazione, che interessi <u>uniformemente</u> la superficie sotto impegno		(1) = Superficie violata inferiore o uguale al 10% della SOI del gruppo coltura (3): Superficie violata tra il 10% e il 25% (compreso) della SOI del gruppo coltura (5): Superficie violata superiore al 25% della SOI del gruppo coltura	Segue entità	(3)	BCAA 4 - Impegni di riferimento per tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi evidenziali dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli), ovvero di fenomeni di soliflusso: a) assicurare la copertura vegetale o in alternativa l'adozione di tecniche per la protezione del suolo per almeno 90 gg consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre ed il 15 maggio; b) divieto di lavorazione e di affinamento del terreno per 90 gg consecutivi a partire dal 15 novembre.	Gruppo coltura Se la superficie violata è > o uguale al 30% della SOI, il premio relativo al gruppo coltura non viene riconosciuto.

²² Le cover crop devono essere realizzate con leguminose anche in consociazione; pertanto la presenza di cover con famiglie diverse da QUElla delle leguminose, si configura come impegno non rispettato.

Serie Ordinaria n. 27 - Mercoledì 01 Luglio 2020

IMPEGNO/GRUPPO DI IMPEGNI	IMPEGNI	AZIONE CORRETTIVA	ENTITÀ	GRAVITÀ	DURATA	IMPEGNI PERTINENTI CONDIZIONALITÀ	MONTANTE A CUI SI APPLICA LA SANZIONE
SEMINA COVER CROP CON LEGUMINOSE	Ripetere la cover crop almeno 2 volte durante il periodo di impegno sulle medesime particelle		(1): Superficie violata è compresa tra lo 0,1% (escluso) ²³ e il 5% (incluso) della SOI del gruppo coltura (3): Superficie violata tra il 5% (escluso) e il 15 % (compreso) della SOI del gruppo coltura (5): Superficie violata tra il 15% (escluso) e il 20 % (compreso) della SOI del gruppo coltura	Segue l'entità	Segue l'entità		<p>Gruppo coltura</p> <p>Se le particelle oggetto di infrazione rappresentano una superficie > del 20% della SOI totale ammessa²⁴ entro il quarto anno di impegno, il premio non viene riconosciuto sull'intero gruppo coltura</p>
	Correttezza nella realizzazione della cover crop: a) effettuare cure colturali del cotico per evitare ristagni idrici b) mantenere la coltura in campo fino a fine febbraio e procedere al sovescio della coltura.		(1): Superficie violata inferiore o uguale al 10% della SOI del gruppo coltura (3): Superficie violata tra il 10% e il 25% (compreso) della SOI del gruppo coltura (5): Superficie violata superiore al 25% della SOI del gruppo coltura	Segue entità	Segue entità		Gruppo coltura
	Correttezza nella realizzazione della cover crop: a) non utilizzare prodotti fitosanitari		(3)	(3)	(3)	CGO 10 <i>Tenuta/aggiornamento del registro dei trattamenti fitosanitari e della documentazione relativa all'acquisto dei medesimi Corretto impiego dei prodotti fitosanitari secondo le indicazioni da etichetta</i>	Gruppo coltura

²³ Se le cover crops non vengono ripetute su una superficie inferiore o uguale allo 0,1 % della SOI del GC, su queste superfici si procede esclusivamente al recupero dei premi erogati sulle precedenti annualità per il GC in oggetto.

²⁴ Esempio 1: 1° anno= ammessi a premio 10 ha (particelle A, B, C), 2° anno: ammessi a premio 10 ha (particelle D, E): SOI totale uguale a 20 ha (particelle A,B,C,D,E);

Esempio 2: 1° anno: ammessi a premio 10 ha (particelle A= 5 ha, B= 2 ha, C= 3 ha); 2° anno = ammessi a premio 10 ha (particelle A= 5 ha, E= 5 ha): SOI totale uguale a 15 ha (particelle A,B,C,E).

IMPEGNO/GRUPPO DI IMPEGNI	IMPEGNI	AZIONE CORRETTIVA	ENTITÀ	GRAVITÀ	DURATA	IMPEGNI PERTINENTI CONDIZIONALITÀ	MONTANTE A CUI SI APPLICA LA SANZIONE
REGISTRO OPERAZIONI CULTURALI	Presenza del registro delle operazioni colturali		(5)	(3)	(3)		Gruppo coltura
	Completezza e aggiornamento del registro delle operazioni colturali con gli elementi minimi previsti dal bando		(3)	(1)	(1)		Gruppo coltura
DOCUMENTAZIONE AZIENDALE RELATIVA ALLE SEMENTI	Presenza delle fatture d'acquisto delle sementi e delle relative etichette	Acquisizioni e delle fatture d'acquisto delle sementi entro 10 giorni	(3): assenza di etichette (5): assenza fatture d'acquisto	Segue l'entità	Segue l'entità		Gruppo coltura

NB – (*) Il gruppo di impegni “SEMINA COVER CROP CON LEGUMINOSE” prevede che la semina debba essere ripetuta per un minimo di 2 anni durante il periodo di impegno e deve interessare le medesime particelle. Tali controlli vengono effettuati a livello amministrativo sul 100% delle domande presentate.

Serie Ordinaria n. 27 - Mercoledì 01 Luglio 2020

TABELLA 3 C: MISURA 10 – SOTTOMISURA 10.1 – OPERAZIONE 10.1.03 “CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITA’ IN RISAIA” - (PSR 2014-2020) - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: IMPEGNI ACCESSORIO “SOMMERSSIONE INVERNALE DELLA RISAIA”

TABELLA 3 C: MISURA 10 – SOTTOMISURA 10.1 – OPERAZIONE 10.1.03 “CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITA’ IN RISAIA” - (PSR 2014-2020) – VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: <u>IMPEGNI ACCESSORIO “SOMMERSSIONE INVERNALE DELLA RISAIA”</u>							
IMPEGNO/GRUPPO DI IMPEGNI	IMPEGNI	AZIONE CORRETTIVA	ENTITÀ	GRAVITÀ	DURATA	IMPEGNI PERTINENTI CONDIZIONALITÀ	MONTANTE A CUI SI APPLICA LA SANZIONE
			Bassa (1) Media (3) Alta (5)	Bassa (1) Media (3) Alta (5)	Bassa (1) Media (3) Alta (5)		
EFFETTUAZIONE DELLA SOMMERSSIONE INVERNALE RISAIA (*)	Effettuare la sommersione della risaia nel periodo compreso tra la raccolta del riso e la fine di febbraio con durata minima di 60 giorni continuativi		(5): Per un periodo di sommersione continuativo inferiore a 60 e comunque maggiore di 50 giorni	(5)	(5)	<i>BCAA2: rispetto delle procedure di autorizzazione (concessione, licenza di attingimento, etc.) quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione.</i>	Gruppo coltura Se il periodo di sommersione continuativo è inferiore o uguale a 50 giorni, il premio relativo al gruppo coltura non viene riconosciuto.
	La sommersione deve essere ripetuta per un minimo di 2 anni durante il periodo di impegno.		(1): Superficie violata è compresa tra lo 0,1% (escluso) ²⁵ e il 5% (incluso) della SOI del gruppo coltura (3): Superficie violata tra il 5% (escluso) e il 15 % (compreso) della SOI del gruppo coltura (5): Superficie violata tra il 15% (escluso) e il 20 % (compreso) della SOI del gruppo coltura	Segue l'entità	Segue l'entità		Gruppo coltura Se le particelle oggetto di infrazione rappresentano una superficie > del 20% della SOI totale ammessa ²⁶ entro il quarto anno di impegno divisa per 2, il premio non viene riconosciuto sull'intero gruppo coltura

²⁵ Se la sommersione non viene ripetuta su una superficie inferiore o uguale allo 0,1 % della SOI del GC, su questa superficie si procede esclusivamente al recupero dei premi erogati sulle precedenti annualità per il GC in oggetto.

²⁶ Esempio: 1° anno= ammessi a premio 10 ha; 2° anno = ammessi a premio 5 ha ; 4° anno = ammessi a premio 8 ha; la SOI totale ammessa è uguale a (10+5+8)/2 = 11,5 ha

IMPEGNO/GRUPPO DI IMPEGNI	IMPEGNI	AZIONE CORRETTIVA	ENTITÀ	GRAVITÀ	DURATA	IMPEGNI PERTINENTI CONDIZIONALITÀ	MONTANTE A CUI SI APPLICA LA SANZIONE
	Correttezza nell'effettuazione della sommersione: a) acqua ad un livello minimo di 5 cm, b) dotare le camere della risaia di una rete di solchi acquai, c) ripristinare gli argini eventualmente degradati		(3): mancata predisposizione di solchi acquai e/o ripristino argini (5): mancato rispetto del livello minimo di 5 cm	Segue l'entità	Segue l'entità	<i>BCAA5: manutenzione della rete idraulica aziendale rivolta alla gestione e conservazione delle scoline e dei canali collettori al fine di garantire la funzionalità e l'efficienza nello sgrondo della acque.</i>	Gruppo coltura
REGISTRO OPERAZIONI CULTURALI	Presenza del registro delle operazioni colturali		(5)	(3)	(3)		Gruppo coltura
	Completezza e aggiornamento del registro delle operazioni colturali con gli elementi minimi previsti dal bando		(3)	(1)	(1)		Gruppo coltura
DOCUMENTAZIONE AZIENDALE RELATIVA ALL'UTILIZZO DELL'ACQUA IEMALE	Presenza del documento comprovante l'avvenuto pagamento dell'acqua iemale	Acquisizione della documentazione entro 10 giorni	(5)	(5)	(5)	<i>BCAA2: rispetto delle procedure di autorizzazione (concessione, licenza di attingimento, etc.) quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione.</i>	Gruppo coltura

NB – (*) Il gruppo di impegni “EFFETTUAZIONE DELLA SOMMERSIONE INVERNALE DELLA RISAIA” prevede che la sommersione debba essere ripetuta per un minimo di dUE anni durante il periodo di impegno. Tale controllo viene effettuato a livello amministrativo sul 100% delle domande presentate.

Serie Ordinaria n. 27 - Mercoledì 01 Luglio 2020

TABELLA 4 A: MISURA 10 – SOTTOMISURA 10.1 – OPERAZIONE 10.1.04 “AGRICOLTURA CONSERVATIVA” - (PSR 2014-2020) – VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: IMPEGNI PRINCIPALI E RELATIVI IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ – INTERVENTO 1A) SEMINA DIRETTA SU SODO DA AGRICOLTURA CONVENZIONALE, INTERVENTO 1B) SEMINA DIRETTA SU SODO DA TECNICHE DI MINIMA LAVORAZIONE

TABELLA 4 A: MISURA 10 – SOTTOMISURA 10.1 – OPERAZIONE 10.1.04 “AGRICOLTURA CONSERVATIVA” (PSR 2014 - 2020) - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: IMPEGNI PRINCIPALI E RELATIVI IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ INTERVENTO 1A) SEMINA DIRETTA SU SODO DA AGRICOLTURA CONVENZIONALE INTERVENTO 1B) SEMINA DIRETTA SU SODO DA TECNICHE DI MINIMA LAVORAZIONE							
IMPEGNO/GRUPPO DI IMPEGNI	IMPEGNI	AZIONE CORRETTIVA	ENTITÀ	GRAVITÀ	DURATA	IMPEGNI PERTINENTI CONDIZIONALITÀ	MONTANTE A CUI SI APPLICA LA SANZIONE
			Bassa (1) Media (3) Alta (5)	Bassa (1) Media (3) Alta (5)	Bassa (1) Media (3) Alta (5)		
NON LAVORAZIONE O SEMINA DIRETTA SU SODO	Effettuare la non lavorazione o semina diretta su sodo con apposite macchine - Fascia di lavorazione di larghezza max di 8-10 cm		(1) = Superficie violata inferiore o uguale al 10% della SOI del gruppo coltura ²⁷ E inferiore o uguale a 1 ha (3): Superficie violata tra il 10% e il 25% (compreso) della SOI del gruppo coltura E maggiore di 1 ha e non superiore a 2 ha (compreso) (5): Superficie violata superiore al 25% della SOI del gruppo coltura E superiore a 2 ha	(5)	(5)	BCAA4: Impegni di riferimento per tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi evidenziali dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli), ovvero di fenomeni di soliflusso: a) assicurare la copertura vegetale o in alternativa l'adozione di tecniche per la protezione del suolo per almeno 90 gg consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre ed il 15 maggio; b) divieto di lavorazione e di affinamento del terreno per 90 gg consecutivi a partire dal 15 novembre.	Gruppo coltura <u>OPPURE</u> Operazione Se la superficie violata risulta > o uguale al 50% della SOI riferita al gruppo coltura, il premio non viene riconosciuto sull'intero gruppo coltura <u>OPPURE</u> Se la superficie violata risulta > o uguale al 50% della SOI riferita all'operazione ²⁸ , il premio non viene riconosciuto sull'intera operazione.

²⁷ L'intervento 1A, l'intervento 1B e l'intervento 2 previsti dal bando sono considerati come singoli gruppi coltura.

²⁸ Per SOI riferita all'operazione s'intende la sommatoria della SOI dell'intervento 1A) + intervento 1B) + Intervento 2.

IMPEGNO/GRUPPO DI IMPEGNI	IMPEGNI	AZIONE CORRETTIVA	ENTITÀ	GRAVITÀ	DURATA	IMPEGNI PERTINENTI CONDIZIONALITÀ	MONTANTE A CUI SI APPLICA LA SANZIONE
DIVIETO DI RIMESCOLAMENTO TERRENO	Divieto di rimescolamento degli strati del profilo attivo del terreno		(1): Superficie violata inferiore o uguale al 10% della SOI del gruppo coltura E inferiore o uguale a 1 ha (3): Superficie violata tra il 10% e il 25% (compreso) della SOI del gruppo coltura E maggiore di 1 ha e non superiore a 2 ha (compreso) (5): Superficie violata superiore al 25% della SOI del gruppo coltura E superiore a 2 ha	(5)	(5)		Gruppo coltura
UTILIZZO AUTORIZZATO DI DECOMPATTATORI	In caso di condizioni pedoclimatiche sfavorevoli: Utilizzo di idonei decompattatori <u>SOLO</u> previa parere favorevole da parte di UTR/UAFCP		(5)	(5)	(5)		Gruppo coltura
POSSIBILITA' DI EFFETTUARE CORSIE DI TRANSITO	In caso di realizzazione di corsie di transito , tali corsie devono: - essere state realizzate con decompattatori conservativi - avere un'ampiezza massima pari a 5 metri		(3): ampiezza della corsia di transito superiore a 5 metri (5): corsia di transito realizzata con decompattatori non idonei	Segue l'entità	Segue l'entità		Gruppo coltura
	In caso di realizzazione di corsie di transito , tali corsie devono essere identificate sulla cartografia (planimetria catastale scala 1: 2000) aziendali e coerenti con la realtà aziendale.	Predisposizione della documentazione richiesta entro 10 giorni	(1)	(1)	(1)		Gruppo coltura

Serie Ordinaria n. 27 - Mercoledì 01 Luglio 2020

IMPEGNO/GRUPPO DI IMPEGNI	IMPEGNI	AZIONE CORRETTIVA	ENTITÀ	GRAVITÀ	DURATA	IMPEGNI PERTINENTI CONDIZIONALITÀ	MONTANTE A CUI SI APPLICA LA SANZIONE
GESTIONE STOPPIE	Mantenere in loco i residui colturali e/o le stoppie		(1): Superficie violata inferiore o uguale al 10% della SOI del gruppo coltura E inferiore o uguale a 1 ha (3): Superficie violata tra il 10% e il 25% (compreso) della SOI del gruppo coltura E maggiore di 1 ha e non superiore a 2 ha (compreso) (5): Superficie violata superiore al 25% della SOI del gruppo coltura E superiore a 2 ha	Segue l'entità	Segue l'entità	BCAA6 Divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie.	Gruppo coltura
DIVIETO DI UTILIZZO DI FANGHI DI DEPURAZIONE	Divieto di utilizzo di fanghi di depurazione		(1): Superficie violata inferiore o uguale al 10% della SOI E inferiore o uguale a 1 ha (3): Superficie violata tra il 10% e il 25% (compreso) della SOI E maggiore di 1 ha e non superiore a 2 ha (compreso) (5): Superficie violata superiore al 25% della SOI E superiore a 2 ha	(5) se la superficie violata ricade in Natura 2000 e aree protette (3): se la superficie violata ricade in altre zone	Segue la gravità		Gruppo coltura
DOCUMENTAZIONE AZIENDALE	In caso di lavorazioni effettuate dal contoterzista, presenza di fatture rilasciate dal contoterzista che riportano la dicitura che le lavorazioni sono state eseguite conformemente a quanto previsto dal bando di misura	Acquisizione della documentazione entro 10 giorni	(5)	(5)	(5)		Gruppo coltura
	In caso di lavorazioni effettuate dal contoterzista, presenza di dichiarazione congiunta del terzista e del beneficiario con l'indicazione delle particelle lavorate	Acquisizione della documentazione entro 10 giorni	(3): dichiarazione con particelle incomplete rispetto a quelle richieste a premio (5) assenza della dichiarazione	Segue l'entità	Segue l'entità		Gruppo coltura

TABELLA 4 B: MISURA 10 – SOTTOMISURA 10.1 – OPERAZIONE 10.1.04 “AGRICOLTURA CONSERVATIVA” - (PSR 2014-2020) – VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: IMPEGNI PRINCIPALI E RELATIVI IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITA’ – INTERVENTO 2) INTRODUZIONE DI TECNICHE DI MINIMA LAVORAZIONE

TABELLA 4 B: MISURA 10 – SOTTOMISURA 10.1 – OPERAZIONE 10.1.04 “AGRICOLTURA CONSERVATIVA” - (PSR 2014-2020) - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: IMPEGNI PRINCIPALI E RELATIVI IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITA’ INTERVENTO 2) INTRODUZIONE DI TECNICHE DI MINIMA LAVORAZIONE							
IMPEGNO/GRUPPO DI IMPEGNI	IMPEGNI	AZIONE CORRETTIVA	ENTITÀ	GRAVITÀ	DURATA	IMPEGNI PERTINENTI CONDIZIONALITÀ	MONTANTE A CUI SI APPLICA LA SANZIONE
			Bassa (1) Media (3) Alta (5)	Bassa (1) Media (3) Alta (5)	Bassa (1) Media (3) Alta (5)		
DIVIETO DI LAVORAZIONE DEL TERRENO A PROFONDITA’ SUPERIORI AI 20 CM E DIVIETO DI RIMESCOLAMENTO DEGLI STRATI DEL SUOLO	Effettuare lavorazioni del terreno a profondità minori o uguali a 20 cm senza effettuare l’inversione degli strati OPPURE Per le colture sarchiate con interfila > a 40 cm è possibile adottare la tecnica dello “strip till”		(1) = Superficie violata inferiore o uguale al 10% della SOI del gruppo coltura E inferiore o uguale a 1 ha (3): Superficie violata tra il 10% e il 25% (compreso) della SOI del gruppo coltura E maggiore di 1 ha e non superiore a 2 ha (compreso) (5): Superficie violata superiore al 25% della SOI del gruppo coltura E superiore a 2 ha	(5)	(5)	<i>BCAA4: Impegni di riferimento per tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli), ovvero di fenomeni di soliflusso:</i> a) assicurare la copertura vegetale o in alternativa l’adozione di tecniche per la protezione del suolo per almeno 90 gg consecutivi nell’intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre ed il 15 maggio; b) divieto di lavorazione e di affinamento del terreno per 90 gg consecutivi a partire dal 15 novembre.	Gruppo coltura <u>OPPURE</u> Operazione Se la superficie violata risulta > o uguale al 50% della SOI riferita al gruppo coltura, il premio non viene riconosciuto sull’intero gruppo coltura <u>OPPURE</u> Se la superficie violata risulta > o uguale al 50% della SOI riferita all’operazione ²⁹ , il premio non viene riconosciuto sull’intera operazione.

²⁹ Per SOI riferita all’operazione s’intende la sommatoria della SOI dell’intervento 1A) + intervento 1B) + Intervento 2.

Serie Ordinaria n. 27 - Mercoledì 01 Luglio 2020

IMPEGNO/GRUPPO DI IMPEGNI	IMPEGNI	AZIONE CORRETTIVA	ENTITÀ	GRAVITÀ	DURATA	IMPEGNI PERTINENTI CONDIZIONALITÀ	MONTANTE A CUI SI APPLICA LA SANZIONE
POSSIBILITA' DI SARCHIATURA E RINCALZATURA	(Colture estive in file) In caso di effettuazione di un intervento meccanico di sarchiatura/rincalzatura dell'interfila con idonee macchine operatrici, rispetto delle seguenti condizioni - rottura della crosta superficiale del terreno ed eventuale spostamento dal centro dell'interfila, senza inversione degli strati, che garantisca la copertura non totale del residuo colturale presente in superficie; - profondità di lavorazione non superiore a 5 cm rispetto al piano di campagna		(1) = Superficie violata inferiore o uguale al 10% della SOI del gruppo coltura E inferiore o uguale a 1 ha (3): Superficie violata tra il 10% e il 25% (compreso) della SOI del gruppo coltura E maggiore di 1 ha e non superiore a 2 ha (compreso) (5): Superficie violata superiore al 25% della SOI del gruppo coltura E superiore a 2 ha	(5)	(5)		Gruppo coltura
	(Colture estive in file) Operazioni colturali effettuate contestualmente alla sarchiatura/rincalzatura: - applicazione localizzata di geodisinfestanti (qualora necessari) - concimazione minerale localizzata - eventuale posa di manichette per l'irrigazione a goccia		(1)	(1)	(1)		Gruppo coltura
UTILIZZO AUTORIZZATO DEI DECOMPATTATORI	In caso di condizioni pedoclimatiche sfavorevoli: Utilizzo di idonei decompattatori <u>SOLO</u> previa parere favorevole da parte di UTR/UAFCP		(5)	(5)	(5)		Gruppo coltura

IMPEGNO/GRUPPO DI IMPEGNI	IMPEGNI	AZIONE CORRETTIVA	ENTITÀ	GRAVITÀ	DURATA	IMPEGNI PERTINENTI CONDIZIONALITÀ	MONTANTE A CUI SI APPLICA LA SANZIONE
POSSIBILITA' DI EFFETTUARE CORSIE DI TRANSITO	In caso di realizzazione di corsie di transito , tali corsie devono: - essere state realizzate con decompattatori conservativi - avere un'ampiezza massima pari a 5 metri		(3): ampiezza della corsia di transito superiore a 5 metri (5): corsia di transito realizzata con decompattatori non idonei	Segue l'entità	Segue l'entità		Gruppo coltura
	In caso di realizzazione di corsie di transito , tali corsie devono essere identificate sulla cartografia (planimetria catastale scala 1: 2000) aziendali e coerenti con la realtà aziendale.	Predisposizione e della documentazione richiesta entro 10 giorni	(1)	(1)	(1)		Gruppo coltura
GESTIONE STOPPIE	Mantenere in loco i residui colturali e/o le stoppie		(1): Superficie violata inferiore o uguale al 10% della SOI del gruppo coltura E inferiore o uguale a 1 ha (3): Superficie violata tra il 10% e il 25% (compreso) della SOI del gruppo coltura E maggiore di 1 ha e non superiore a 2 ha (compreso) (5): Superficie violata superiore al 25% della SOI del gruppo coltura E superiore a 2 ha	Segue l'entità	Segue l'entità	BCAA6 <i>Divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie.</i>	Gruppo coltura
DIVIETO DI UTILIZZO DI FANGHI DI DEPURAZIONE	Divieto di utilizzo di fanghi di depurazione		(1): Superficie violata inferiore o uguale al 10% della SOI E inferiore o uguale a 1 ha (3): Superficie violata tra il 10% e il 25% (compreso) della SOI E maggiore di 1 ha e non superiore a 2 ha (compreso) (5): Superficie violata superiore al 25% della SOI E superiore a 2 ha	(5) se la superficie violata ricade in Natura 2000 e aree protette (3): se la superficie violata ricade in altre zone	Segue la gravità		Gruppo coltura

Serie Ordinaria n. 27 - Mercoledì 01 Luglio 2020

IMPEGNO/GRUPPO DI IMPEGNI	IMPEGNI	AZIONE CORRETTIVA	ENTITÀ	GRAVITÀ	DURATA	IMPEGNI PERTINENTI CONDIZIONALITÀ	MONTANTE A CUI SI APPLICA LA SANZIONE
DOCUMENTAZIONE AZIENDALE	In caso di lavorazioni effettuate dal contoterzista, presenza di fatture rilasciate dal contoterzista che riportano la dicitura che le lavorazioni sono state eseguite conformemente a quanto previsto dal bando di misura	Acquisizione della documentazione entro 10 giorni	(5)	(5)	(5)		Gruppo coltura
	In caso di lavorazioni effettuate dal contoterzista, presenza di dichiarazione congiunta del terzista e del beneficiario con l'indicazione delle particelle lavorate	Acquisizione della documentazione entro 10 giorni	(3): dichiarazione con particelle incomplete rispetto a quelle richieste a premio (5): assenza della dichiarazione	Segue l'entità	Segue l'entità		Gruppo coltura

TABELLA 4 C: MISURA 10 – SOTTOMISURA 10.1 – OPERAZIONE 10.1.04 “AGRICOLTURA CONSERVATIVA” (PSR 2014 - 2020) - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: IMPEGNI ACCESSORIO “REALIZZAZIONE DI UNA COVER CROP ESTIVA O AUTUNNO VERNINA”

TABELLA 4 C: MISURA 10 – SOTTOMISURA 10.1 – OPERAZIONE 10.1.04 “AGRICOLTURA CONSERVATIVA” - (PSR 2014-2020) – VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: <u>IMPEGNI ACCESSORIO “REALIZZAZIONE DI UNA COVER CROP ESTIVA O AUTUNNO VERNINA”</u>							
IMPEGNO/GRUPPO DI IMPEGNI	IMPEGNI	AZIONE CORRETTIVA	ENTITÀ	GRAVITÀ	DURATA	IMPEGNI PERTINENTI CONDIZIONALITÀ	MONTANTE A CUI SI APPLICA LA SANZIONE
			Bassa (1) Media (3) Alta (5)	Bassa (1) Media (3) Alta (5)	Bassa (1) Media (3) Alta (5)		
REALIZZARE COVER CROP ESTIVA O AUTUNNO VERNINA (*)	Realizzare una cover crop estiva o autunno vernina che copra <u>uniformemente</u> la superficie sotto impegno.		(1) = Superficie violata inferiore o uguale al 10% della SOI del gruppo coltura (3): Superficie violata tra il 10% e il 25% (compreso) della SOI del gruppo coltura (5): Superficie violata superiore al 25% della SOI del gruppo coltura	Segue entità	(3)	<u>BCAA 4 - Impegni di riferimento per tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi evidenziali dalla presenza di incisioni diffuse (riagganoli), ovvero di fenomeni di soliflusso:</u> a) assicurare la copertura vegetale o in alternativa l'adozione di tecniche per la protezione del suolo per almeno 90 gg consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre ed il 15 maggio; b) divieto di lavorazione e di affinamento del terreno per 90 gg consecutivi a partire dal 15 novembre.	Gruppo coltura Se la superficie violata è > o uguale al 30% della SOI, il premio relativo al gruppo coltura non viene riconosciuto.

Serie Ordinaria n. 27 - Mercoledì 01 Luglio 2020

IMPEGNO/GRUPPO DI IMPEGNI	IMPEGNI	AZIONE CORRETTIVA	ENTITÀ	GRAVITÀ	DURATA	IMPEGNI PERTINENTI CONDIZIONALITÀ	MONTANTE A CUI SI APPLICA LA SANZIONE
REALIZZARE COVER CROP ESTIVA O AUTUNNO VERNINA	Ripetere la cover crop almeno 2 volte durante il periodo di impegno sulle medesime particelle		(1): Superficie violata è compresa tra lo 0,1% (escluso) ³⁰ e il 5% (incluso) della SOI del gruppo coltura (3): Superficie violata tra il 5% (escluso) e il 15 % (compreso) della SOI del gruppo coltura (5): Superficie violata tra il 15% (escluso) e il 20 % (compreso) della SOI del gruppo coltura	Segue l'entità	Segue l'entità		Gruppo coltura Se le particelle oggetto di infrazione rappresentano una superficie > del 20% della SOI totale ammessa ³¹ entro il quarto anno di impegno, il premio non viene riconosciuto sull'intero gruppo coltura
MODALITA' DI GESTIONE DELLA COVER CROP	Correttezza nella realizzazione della cover crop: a) seminare la cover entro 30 giorni dalla raccolta della coltura principale e mantenerla in campo almeno fino a 30 giorni prima della semina della successiva coltura; b) al termine del periodo di coltivazione, eliminare la cover crop meccanicamente o chimicamente; c) non raccogliere ed asportare la cover crop (vietati anche gli sfalci intermedi e gli utilizzi a scopo energetico)		(1): Superficie violata inferiore o uguale al 10% della SOI del gruppo coltura (3): Superficie violata tra il 10% e il 25% (compreso) della SOI del gruppo coltura (5): Superficie violata superiore al 25% della SOI del gruppo coltura	Segue entità	Segue entità		Gruppo coltura

³⁰ Se le cover crops non vengono ripetute su una superficie inferiore o uguale allo 0,1 % della SOI del GC, su questa superficie si procede esclusivamente al recupero dei premi erogati sulle precedenti annualità per il GC in oggetto.

³¹ Esempio 1: 1° anno= ammessi a premio 10 ha (particelle A, B, C), 2° anno: ammessi a premio 10 ha (particelle D, E): SOI totale uguale a 20 ha (particelle A,B,C,D,E);
 Esempio 2: 1° anno: ammessi a premio 10 ha (particelle A= 5 ha, B= 2 ha, C= 3 ha); 2° anno = ammessi a premio 10 ha (particelle A= 5 ha, E= 5 ha): SOI totale uguale a 15 ha (particelle A,B,C,E).

IMPEGNO/GRUPPO DI IMPEGNI	IMPEGNI	AZIONE CORRETTIVA	ENTITÀ	GRAVITÀ	DURATA	IMPEGNI PERTINENTI CONDIZIONALITÀ	MONTANTE A CUI SI APPLICA LA SANZIONE
DIVIETO DI UTILIZZO DI PRODOTTI FITOSANITARI SULLA COVER	Non effettuare trattamenti fitosanitari		(1): Superficie violata inferiore o uguale al 10% della SOI del gruppo coltura	Segue l'entità	Segue l'entità	CGO 10 <i>Tenuta/aggiornamento del registro dei trattamenti fitosanitari e della documentazione relativa all'acquisto dei medesimi</i> <i>Corretto impiego dei prodotti fitosanitari secondo le indicazioni da etichetta</i>	Gruppo coltura
	E' consentito l'uso di dissecanti, <u>esclusivamente</u> prima della semina della coltura principale successiva, per la devitalizzazione in loco a fine ciclo della cover crop		(3): Superficie violata tra il 10% e il 25% (compreso) della SOI del gruppo coltura (5): Superficie violata superiore al 25% della SOI del gruppo coltura				
REGISTRO OPERAZIONI CULTURALI	Presenza del registro delle operazioni colturali		(5)	(3)	(3)		Gruppo coltura
	Completezza e aggiornamento del registro delle operazioni colturali con gli elementi minimi previsti dal bando		(3)	(1)	(1)		Gruppo coltura
DOCUMENTAZIONE AZIENDALE RELATIVA ALLE SEMENTI	Presenza delle fatture d'acquisto delle sementi e delle relative etichette	Acquisizione e delle fatture d'acquisto delle sementi entro 10 giorni	(1): assenza di etichette (5): assenza fatture d'acquisto	Segue l'entità	Segue l'entità		Gruppo coltura

NB – (*) Il gruppo di impegni “REALIZZARE COVER CROP ESTIVA O AUTUNNO VERNINA” prevede che la semina debba essere ripetuta per un minimo di 2 anni durante il periodo di impegno e deve interessare le medesime particelle. Tali controlli vengono effettuati a livello amministrativo sul 100% delle domande presentate.

Serie Ordinaria n. 27 - Mercoledì 01 Luglio 2020

TABELLA 5: MISURA 10 – SOTTOMISURA 10.1 – OPERAZIONE 10.1.05 “INERBIMENTI A SCOPO NATURALISTICO” (PSR 2014 - 2020) - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: IMPEGNI PRINCIPALI E RELATIVI IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITA’

TABELLA 5: MISURA 10 – SOTTOMISURA 10.1 – OPERAZIONE 10.1.05 “INERBIMENTI A SCOPO NATURALISTICO” - (PSR 2014-2020) - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: <u>IMPEGNI PRINCIPALI</u> E RELATIVI IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITA’							
IMPEGNO/GRUPPO DI IMPEGNI	IMPEGNI	AZIONE CORRETTIVA	ENTITÀ	GRAVITÀ	DURATA	IMPEGNI PERTINENTI CONDIZIONALITÀ	MONTANTE A CUI SI APPLICA LA SANZIONE
			Bassa (1) Media (3) Alta (5)	Bassa (1) Media (3) Alta (5)	Bassa (1) Media (3) Alta (5)		
REALIZZAZIONE DI UN INERBIMENTO A SCOPO NATURALISTICO	Realizzare strutture lineari inerbite su una superficie pari ad almeno il 10% dei seminativi richiesti a premio		(5)	(5)	(5)		Operazione
CORRETTA REALIZZAZIONE DELL'INERBIMENTO A SCOPO NATURALISTICO	Correttezza della realizzazione della fasce inerbite (larghezza minima 3 m e lunghezza minima 100 m anche su particelle contigue)		(3)	(3)	(3)	BCAA1 – costituzione/non eliminazione di fascia inerbita in corrispondenza dei corpi idrici superficiali indicati nell'elaborato 5 del Piano di gestione delle acque adottato dall'Autorità di Bacino del fiume Po e nei Volumi 2A e 6A del piano di gestione delle acque adottato dall'Autorità di bacino del distretto Idrografico delle Alpi Orientali. Deroga: gli impegni della BCAA 1 non si applicano alla coltura del riso.	Operazione

IMPEGNO/GRUPPO DI IMPEGNI	IMPEGNI	AZIONE CORRETTIVA	ENTITÀ	GRAVITÀ	DURATA	IMPEGNI PERTINENTI CONDIZIONALITÀ	MONTANTE A CUI SI APPLICA LA SANZIONE
SEMINA DELLA FASCIA INERBITA CON IDONEI MISCUGLI	Seminare annualmente un miscuglio composto almeno per il 90% da trifogli, medica, lupinella ginestrino, sulla. NB – tutte le specie erbacee devono essere presenti nel miscuglio.		(1): se il miscuglio con tutte le essenze previste dal bando è compreso tra il 90% (escluso) e l'80% (compreso) (3): se il miscuglio con tutte le essenze previste dal bando è compreso tra il 80% e l'60% (compreso) OPPURE se il miscuglio è composto da sole 4 essenze tra quelle richieste dal bando (5): se il miscuglio con tutte le essenze previste dal bando è < del 60% OPPURE se la semina non è stata effettuata nell'anno OPPURE se il miscuglio è composto da sole 3 essenze tra quelle richieste dal bando	Segue l'entità	Segue l'entità		Operazione Qualora tale miscuglio risulti composto: . da solo 2 essenze tra quelle previste dal bando, OPPURE . il miscuglio con tutte le essenze previste è inferiore o uguale al 50% <u>anche in presenza di fascia inerbita</u> , il premio non viene riconosciuto
	Semina con seme acquistato e NON autoprodotta		(3)	(3)	(3)		Operazione
PRESENZA INERBIMENTO	Mantenere l'inerbimento fino al 30 novembre di ogni anno		(5)	(5)	(5)		Operazione
CURE CULTURALI	Eeguire le operazioni di cura e protezione del cotico finalizzate ad ottenere un buon sviluppo della composizione floristica del miscuglio		(3)	(3)	(3)		Operazione
	Divieto di sfalcio prima del 31 agosto		(3)	(3)	(3)	CG02 e/o CG03 - divieto annuale di sfalcio o altre operazioni equivalenti tra il 15 marzo ed il 15 agosto di ogni anno, ove non diversamente disposto dal piano di gestione.	Operazione
	Sovesciare a fine ciclo		(1)	(1)	(1)		Operazione

Serie Ordinaria n. 27 - Mercoledì 01 Luglio 2020

IMPEGNO/GRUPPO DI IMPEGNI	IMPEGNI	AZIONE CORRETTIVA	ENTITÀ	GRAVITÀ	DURATA	IMPEGNI PERTINENTI CONDIZIONALITÀ	MONTANTE A CUI SI APPLICA LA SANZIONE
DIVIETO DI UTILIZZO DI FANGHI DI DEPURAZIONE	Divieto di utilizzo di fanghi di depurazione		(1): Superficie interessata dall'infrazione inferiore o uguale al 10% della SOI E inferiore o uguale a 1 ha (3): Superficie interessata dall'infrazione compresa tra il 10% e il 25% della SOI E compresa tra 1 e 2 ha (5): Superficie interessata dall'infrazione superiore al 25% della SOI E superiore a 2 ha	(5) se la superficie violata ricade in Natura 2000 e aree protette (3): se la superficie violata ricade in altre zone	Segue la gravità		Operazione
REGISTRO OPERAZIONI COLTURALI	Presenza del registro delle operazioni colturali		(5)	(3)	(3)		Operazione
	Completezza e aggiornamento del registro delle operazioni colturali con gli elementi minimi previsti dal bando		(3)	(1)	(1)		Operazione
DOCUMENTAZIONE E AZIENDALE RELATIVA ALLE SEMENTI	Fatture di acquisto della semente del miscuglio utilizzato e dei relativi cartellini della semente del miscuglio utilizzato.	Acquisizione e delle fatture d'acquisto delle sementi entro 10 giorni.	(3): assenza di etichette (5): assenza fatture d'acquisto	Segue l'entità	Segue l'entità		Operazione
	Planimetria catastale delle particelle oggetto di impegno, con indicazione delle fasce inerbita	Predisposizione della documentazione entro 10 giorni.	(1)	(1)	(1)		Operazione

Tabella 5 bis - MISURA 10 – SOTTOMISURA 10.1 – OPERAZIONE 10.1.07 “MANTENIMENTO FUNZIONALE DELLE ZONE UMIDE REALIZZATE CON LE MISURE DEI PRECEDENTI PERIODI DI PROGRAMMAZIONE” – AZIONE F DELLA MISURA 2078/92, TIPOLOGIA 4G DELLA MISURA F (PSR 2000-2006) (PSR 2014 - 2020) VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: IMPEGNI PRINCIPALI E RELATIVI IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITA’

Tabella 5 bis - MISURA 10 – SOTTOMISURA 10.1 – OPERAZIONE 10.1.07 “MANTENIMENTO FUNZIONALE DELLE ZONE UMIDE REALIZZATE CON LE MISURE DEI PRECEDENTI PERIODI DI PROGRAMMAZIONE” – AZIONE F DELLA MISURA 2078/92, TIPOLOGIA 4G DELLA MISURA F (PSR 2000-2006) (PSR 2014 - 2020) VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: IMPEGNI PRINCIPALI E RELATIVI IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITA’							
IMPEGNO/GRUPPO DI IMPEGNI	IMPEGNI	AZIONE CORRETTIVA	ENTITÀ	GRAVITÀ	DURATA	IMPEGNI PERTINENTI CONDIZIONALITÀ	MONTANTE A CUI SI APPLICA LA SANZIONE
			Bassa (1) Media (3) Alta (5)	Bassa (1) Media (3) Alta (5)	Bassa (1) Media (3) Alta (5)		
MANUTENZIONE ATTIVA NELLE ZONE UMIDE REALIZZATE	Effettuare nelle zone umide interventi di manutenzione attiva che consistono in: - risistemazione dei terreni - mantenimento di adeguati livelli idrici		(5)	(5)	(5)		Operazione Il premio non viene riconosciuto qualora la superficie allagata risulti inferiore al 75% (compreso) dell’area di intervento.
	Il mantenimento dell’acqua nella zona umida deve essere garantito almeno per otto mesi tra maggio e ottobre						Operazione Il premio non viene riconosciuto qualora la zona umida risulti completamente priva di acqua in un qualsiasi momento del periodo dell’anno compreso tra maggio e ottobre

Serie Ordinaria n. 27 - Mercoledì 01 luglio 2020

IMPEGNO/GRUPPO DI IMPEGNI	IMPEGNI	AZIONE CORRETTIVA	ENTITÀ	GRAVITÀ	DURATA	IMPEGNI PERTINENTI CONDIZIONALITÀ	MONTANTE A CUI SI APPLICA LA SANZIONE
MANTENIMENTO DELLA VEGETAZIONE ARBOREA ED ARBUSTIVA COLLAUDATA (ZONA MACCHIA RADURA)	- Mantenere la densità di impianto con riferimento alle specie ammissibili, così come collaudato con la domanda di sostegno per la presente operazione - Sostituire le fallanze		(5)	(5)	(5)	BCAA 7: divieto di potature e di estirpo delle specie arbustive ed arboree tra il 15 marzo e il 15 agosto	Operazione Il premio non viene riconosciuto qualora la densità d'impianto si riduca di oltre il 15% rispetto alle piante collaudate.
REGISTRO OPERAZIONI COLTURALI	Presenza del registro delle operazioni colturali		(5)	(3)	(3)		Operazione
	Completezza e aggiornamento del registro delle operazioni colturali con gli elementi minimi previsti dal bando		(3)	(1)	(1)		Operazione

TABELLA 6: MISURA 10 – SOTTOMISURA 10.1 – OPERAZIONE 10.1.08 “SALVAGUARDIA DI CANNETI, CARICETI E MOLINIETI” (PSR 2014 - 2020)
- VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: IMPEGNI PRINCIPALI E RELATIVI IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITA’

TABELLA 6: MISURA 10 – SOTTOMISURA 10.1 – OPERAZIONE 10.1.08 “SALVAGUARDIA DI CANNETI, CARICETI E MOLINIETI” - (PSR 2014-2020) - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: <u>IMPEGNI PRINCIPALI</u> E RELATIVI IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITA’							
IMPEGNO/GRUPPO DI IMPEGNI	IMPEGNI	AZIONE CORRETTIVA	ENTITÀ	GRAVITÀ	DURATA	IMPEGNI PERTINENTI CONDIZIONALITÀ	MONTANTE A CUI SI APPLICA LA SANZIONE
			Bassa (1) Media (3) Alta (5)	Bassa (1) Media (3) Alta (5)	Bassa (1) Media (3) Alta (5)		
TAGLIO ANNUALE DELLE SUPERFICI	Effettuare un taglio annuale delle superfici a canneto, cariceto e moliniето secondo quanto definito dal Piano annuale predisposto dall’Ente gestore		(1): Superficie violata inferiore o uguale al 5% della superficie dichiarata nel piano annuale come interessata al taglio annuale (3): Superficie violata compresa tra il 5% e il 10% (compreso) della superficie dichiarata nel piano annuale come interessata al taglio annuale (5): Superficie violata superiore al 10% della superficie dichiarata nel piano annuale come interessata al taglio annuale	(5)	(5)	BCAA6 <i>divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie.</i> CGO2 <i>nelle aree umide e nei canneti sono vietate le attività di taglio ed i lavori di ordinaria gestione nel periodo compreso dal 1 marzo al 10 agosto, salvo diversa prescrizione del Piano di Gestione.</i> CGO3 <i>rispettare i divieti cogenti di taglio previsti nei periodi individuati nei Piani di gestione.</i>	Operazione Se la superficie violata è > o uguale al 30% della superficie dichiarata nel piano annuale come interessata al taglio annuale, il premio non viene riconosciuto
	Asportare la vegetazione tagliata		(5)	(5)	(5)		Operazione

Serie Ordinaria n. 27 - Mercoledì 01 Luglio 2020

IMPEGNO/GRUPPO DI IMPEGNI	IMPEGNI	AZIONE CORRETTIVA	ENTITÀ	GRAVITÀ	DURATA	IMPEGNI PERTINENTI CONDIZIONALITÀ	MONTANTE A CUI SI APPLICA LA SANZIONE
SOMMERSIONE DELLE SUPERFICI	Assicurare la sommersione delle superfici, garantendo gli opportuni interventi (manutenzione diretta di paratoie o chiavichette, rimozione dei sedimenti, rimodellamento delle sponde, taglio vegetazione riparia, ecc.) secondo quanto definito dal Piano annuale predisposto dall'Ente gestore (Impegno B)		(3): sommersione che interessa solo parte della SOI (5): sommersione non effettuata completamente	(5)	(5)	<i>BCAAS: manutenzione della rete idraulica aziendale rivolta alla gestione e conservazione delle scoline e dei canali collettori al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza nello sgrondo delle acque.</i>	Operazione
REGISTRO OPERAZIONI COLTURALI	Presenza del registro delle operazioni colturali		(5)	(3)	(3)		Operazione
	Completezza e aggiornamento del registro delle operazioni colturali con gli elementi minimi previsti dal bando		(3)	(1)	(1)		Operazione
GESTIONE CANNETI, CARICETI, MOLINIETI	Presenza del piano annuale predisposto dall'Ente gestore		(5)	(5)	(5)		Operazione
	Presenza della planimetria catastale delle particelle sotto impegno (1: 2000) riportante l'ubicazione delle superfici oggetto d'impegno	Predisposizione della documentazione richiesta entro 10 giorni	(1)	(1)	(1)		Operazione

TABELLA 7: MISURA 10 – SOTTOMISURA 10.1 – OPERAZIONE 10.1.09 “SALVAGUARDIA DI COPERTURE ERBACEE SEMINATURALI” (PSR 2014 - 2020) - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: IMPEGNI PRINCIPALI E RELATIVI IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITA’

TABELLA 7: MISURA 10 – SOTTOMISURA 10.1 – OPERAZIONE 10.1.09 “SALVAGUARDIA DI COPERTURE ERBACEE SEMINATURALI” - (PSR 2014-2020) - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: <u>IMPEGNI PRINCIPALI</u> E RELATIVI IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITA’							
IMPEGNO/GRUPPO DI IMPEGNI	IMPEGNI	AZIONE CORRETTIVA	ENTITÀ	GRAVITÀ	DURATA	IMPEGNI PERTINENTI CONDIZIONALITÀ	MONTANTE A CUI SI APPLICA LA SANZIONE
			Bassa (1) Media (3) Alta (5)	Bassa (1) Media (3) Alta (5)	Bassa (1) Media (3) Alta (5)		
DIVIETO DI EFFETTUARE LAVORAZIONI DEL TERRENO, INTERVENTI IRRIGUI E CONCIMAZIONI	Divieto di effettuare: - lavorazioni del terreno; - interventi irrigui; - concimazioni.		(1): Superficie violata inferiore o uguale al 5% della SOI (3): Superficie violata compresa tra il 5% e il 10% (compreso) della SOI (5): Superficie violata superiore al 10% della SOI	(5)	(5)		Operazione Se la superficie violata è > o uguale al 30% della SOI, il premio non viene riconosciuto
SFALCIO ANNUALE (ALTERNATIVO AL PASCOLAMENTO)	Effettuare: - lo sfalcio annuale dopo il 30 settembre e fino al 30 novembre, salvo diverse tempistiche fissate dall’Ente gestore		(1): Superficie violata inferiore o uguale al 5% della SOI per sfalcio non effettuato (3): Superficie violata compresa tra il 5% e il 10% (compreso) della SOI per sfalcio non effettuato OPPURE sfalcio effettuato fuori termine (5): Superficie violata superiore al 10% della SOI per sfalcio non effettuato	(5)	(5)	BCAA6 divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie. CGO2 rispettare le indicazioni cogenti dei piani di gestioni per quanto riguarda le tempistiche di sfalcio. CGO3 rispettare le indicazioni cogenti dei piani di gestione per quanto riguarda le tempistiche di sfalcio	Operazione Se non viene effettuato alcuno sfalcio sul 30% della SOI, il premio non viene riconosciuto.
ASPORTAZIONE RESIDUI DI SFALCIO	Asportazione dei residui di taglio		(5)	(5)	(5)		Operazione

Serie Ordinaria n. 27 - Mercoledì 01 Luglio 2020

IMPEGNO/GRUPPO DI IMPEGNI	IMPEGNI	AZIONE CORRETTIVA	ENTITÀ	GRAVITÀ	DURATA	IMPEGNI PERTINENTI CONDIZIONALITÀ	MONTANTE A CUI SI APPLICA LA SANZIONE
PASCOLAMENTO (ALTERNATIVO ALLO SFALCIO)	Effettuare: - il pascolo con ovini/capri, dopo il 30 settembre e fino al 30 novembre salvo diverse tempistiche fissate dall'Ente gestore		(5): pascolamento effettuato in periodo non adeguato	(5)	(5)	BCAA6 <i>divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie.</i> CGO2 <i>rispettare le indicazioni cogenti dei piani di gestione per quanto riguarda tempistiche e modalità di pascolamento.</i> CGO3 <i>rispettare le indicazioni cogenti dei piani di gestione per quanto riguarda tempistiche e modalità di pascolamento.</i>	Operazione Se non vi è evidenza di pascolamento sull'intera SOI, il premio non viene riconosciuto
TAGLI/ESTIRPI PER CONTENERE LE SPECIE ESTRANEE ALL'HABITAT	Effettuare tagli/estirpi per contenere le specie erbacee, arbustive ed arboree estranee all'habitat e sgombero della biomassa	Effettuazione dello sgombero della biomassa entro 30 giorni	(1): Mancato sgombero della biomassa (5): Non effettuazione delle misure di contenimento delle specie alloctone	Segue l'entità	Segue l'entità	BCAA7 <i>divieto di estirpo delle specie arbustive ed arboree alloctone tra il 15 marzo e il 15 agosto.</i>	Operazione
REGISTRO OPERAZIONI CULTURALI	Presenza del registro delle operazioni colturali		(5)	(3)	(3)		Operazione
	Completezza e aggiornamento del registro delle operazioni colturali con gli elementi minimi previsti dal bando		(3)	(1)	(1)		Operazione
DOCUMENTAZIONE AZIENDALE: GESTIONE COPERTURE ERBACEE SEMINATURALI	Presenza della planimetria catastale delle particelle sotto impegno (1: 2000) riportante l'ubicazione delle superfici oggetto d'impegno	Predisposizione della documentazione richiesta entro 10 giorni	(1)	(1)	(1)		Operazione

TABELLA 8: MISURA 10 – SOTTOMISURA 10.1 – OPERAZIONE 10.1.10 “TECNICHE DI DISTRIBUZIONE DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO” (PSR 2014-2020) - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: IMPEGNI PRINCIPALI E RELATIVI IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITA’

TABELLA 8: MISURA 10 – SOTTOMISURA 10.1 – OPERAZIONE 10.1.10 “TECNICHE DI DISTRIBUZIONE DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO” - (PSR 2014-2020) - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: <u>IMPEGNI PRINCIPALI</u> E RELATIVI IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITA’							
IMPEGNO/GRUPPO DI IMPEGNI	IMPEGNI	AZIONE CORRETTIVA	ENTITÀ	GRAVITÀ	DURATA	IMPEGNI PERTINENTI CONDIZIONALITÀ	MONTANTE A CUI SI APPLICA LA SANZIONE
			Bassa (1) Media (3) Alta (5)	Bassa (1) Media (3) Alta (5)	Bassa (1) Media (3) Alta (5)		
DISTRIBUZIONE DEGLI E.A. NON PALABILI TRATTATI E NON TRATTATI CON INIEZIONE DIRETTA e MAPPE DI COLTIVAZIONE	Effettuare la distribuzione, sotto superficiale a solco chiuso <u>OPPURE</u> a solco aperto, degli e.a. aziendali non palabili trattati e non trattati con macchine per l’iniezione diretta dotate di GPS E tracciare le particelle oggetto di distribuzione attraverso l’elaborazione di mappe di coltivazione		(1): Superficie violata inferiore o uguale al 10% della SOI ³² del gruppo coltura E inferiore o uguale a 1 ha (3): Superficie violata tra il 10% e il 25% (compreso) della SOI del gruppo coltura E maggiore di 1 ha e non superiore a 2 ha (compreso) (5): Superficie violata superiore al 25% della SOI del gruppo coltura E superiore a 2 ha	Segue l’entità	Segue l’entità	CGO1 Impegni di riferimento in ZVN <i>Rispetto dei divieti spaziali e temporali e dei massimali previsti per lo spandimento degli e.a. (170 kg/ha/N o 250 kg/ha/N).</i>	Operazione Se la superficie violata è > o uguale al 50% della SOI, il premio non viene riconosciuto
DIVIETO DI UTILIZZO DI FANGHI DI DEPURAZIONE	Divieto di utilizzo di fanghi di depurazione		(5)	(5)	(5)	CGO1 Impegni di riferimento in ZVN <i>Rispetto dei divieti spaziali (divieto di utilizzo sulla medesima particella di e.a e fanghi)</i>	Operazione

³² La SOI nell’operazione 10.1.10 è rappresentata sia dalle superfici richieste a premio (in ZVN e in eventuale ZO) sia dalla eventuale superficie dichiarata nella sezione speciale (“AU_ZVN Altri utilizzi ricadenti in ZVN”), al netto delle superfici ove vige il divieto assoluto di spandimento e/o di quelle superfici su cui può non essere effettuato lo spandimento (terreni a riposo, terreni a foraggiare avvicendate con leguminose, erbai annuali con leguminose, legumi secchi, prato permanente e prato avvicendato).

Serie Ordinaria n. 27 - Mercoledì 01 Luglio 2020

IMPEGNO/GRUPPO DI IMPEGNI	IMPEGNI	AZIONE CORRETTIVA	ENTITÀ	GRAVITÀ	DURATA	IMPEGNI PERTINENTI CONDIZIONALITÀ	MONTANTE A CUI SI APPLICA LA SANZIONE
PREDISPOSIZIONE DELLA COMUNICAZIONE NITRATI	Predisposizione, anche in caso di esonero, della comunicazione nitrati comprensiva del Piano di utilizzazione agronomica dei fertilizzanti		(3)	(3)	(3)	CGO1 Impegni di riferimento in ZVN <i>Obblighi amministrativi previsti dal programma d'azione nitrati regionale.</i>	Operazione
REGISTRAZIONI DELLE FERTILIZZAZIONI: informazioni aggiuntiva	Compilazione <u>sul registro aziendale di cui all'allegato 12 della DGR 5171/2016 e 5418/2016 E DGR 2893/2020</u> della capacità in volume della macchina utilizzata per lo spandimento e del numero <u>di viaggi effettuati</u>		(1)	(1)	(1)	CGO1 impegni in ZVN <i>Obblighi amministrativi previsti dal programma d'azione nitrati</i>	Operazione
REGISTRO OPERAZIONI COLTURALI	Presenza del registro delle operazioni colturali		(5)	(3)	(3)		Operazione
	Completezza e aggiornamento del registro delle operazioni colturali con gli elementi minimi previsti dal bando		(3)	(1)	(1)		Operazione
DOCUMENTAZIONE AZIENDALE IN CASO DI DISTRIBUZIONE DEGLI E.A. EFFETTUATA DA CONTOTERZISTI	Presenza delle fatture dei contoterzisti con gli elementi richiesti: modalità di distribuzione conforme al bando	Acquisizione e integrazione della documentazione entro 10 giorni	(5)	(5)	(5)		Operazione In caso di contestuale assenza di tutte le fatture attestanti le lavorazioni effettuate dal contoterzista con macchinari idonei, il premio non viene riconosciuto

TABELLA 9: MISURA 10 – SOTTOMISURA 10.1 – OPERAZIONE 10.1.11 “SALVAGUARDIA DI RAZZE ANIMALI LOCALI MINACCIATE DI ABBANDONO” - (PSR 2014-2020) - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: IMPEGNI PRINCIPALI E RELATIVI IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITA’

TABELLA 9: MISURA 10 – SOTTOMISURA 10.1 – OPERAZIONE 10.1.11 “SALVAGUARDIA DI RAZZE ANIMALI LOCALI MINACCIATE DI ABBANDONO” - (PSR 2014-2020) - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: <u>IMPEGNI PRINCIPALI</u> E RELATIVI IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITA’							
IMPEGNO/GRUPPO DI IMPEGNI	IMPEGNI	AZIONE CORRETTIVA	ENTITÀ	GRAVITÀ	DURATA	IMPEGNI PERTINENTI CONDIZIONALITÀ	MONTANTE A CUI SI APPLICA LA SANZIONE
			Bassa (1) Media (3) Alta (5)	Bassa (1) Media (3) Alta (5)	Bassa (1) Media (3) Alta (5)		
ALLEVARE CAPI IN PUREZZA	Allevare in purezza i capi						Gruppo coltura ³³ Il premio non viene riconosciuto se in allevamento esistono maschi in età fertile non iscritti al registro anagrafico o al libro genealogico della razza E se NON è assicurata la segregazione degli stessi.
MANTENIMENTO OGNI ANNO DELLE UB RICHIESTE CON LA DOMANDA DI SOSTEGNO	Mantenimento delle UB richieste con la domanda di sostegno durante ogni anno di impegno		(1): UB sono diminuite di una quota < o = al 10% (3): UB sono diminuite di una quota > del 10% e < o = al 20% (5): UB sono diminuite di una quota > del 20%	Segue l’entità	(1): diminuzione intervenuta il 5° e il 6° anno di impegno (3): diminuzione intervenuta il 3° e 4° anno (5): diminuzione intervenuta durante il 1° e 2° anno		Gruppo coltura Il premio non viene riconosciuto se le UB richieste con la domanda di sostegno sono diminuite di una quota > o uguale al 30%

³³ Per le operazioni 10.1.11 il gruppo coltura si identifica con la specie animale da salvaguardare.

Serie Ordinaria n. 27 - Mercoledì 01 luglio 2020

IMPEGNO/GRUPPO DI IMPEGNI	IMPEGNI	AZIONE CORRETTIVA	ENTITÀ	GRAVITÀ	DURATA	IMPEGNI PERTINENTI CONDIZIONALITÀ	MONTANTE A CUI SI APPLICA LA SANZIONE
REGISTRAZIONI AZIENDALI DELLE FECONDAZIONI	Tenere le registrazioni aziendali delle fecondazioni in monta naturale e in fecondazione artificiale indicando anche la paternità dei capi nati.		(1)	(1)	(1)	<p>CG07 - Impegni di riferimento per allevamenti di bovini/bufalini</p> <ul style="list-style-type: none"> aggiornamento del registro di stalla e della BDN rispetto alla realtà aziendale e identificazione corretta dei capi. <p>CG08 - Impegni di riferimento per allevamenti di ovini e caprini</p> <ul style="list-style-type: none"> aggiornamento del registro di stalla e della BDN rispetto alla realtà aziendale e identificazione corretta dei capi. 	Gruppo coltura
ALLEVARE UNA SOLA DELLE RAZZE CAPRINE O OVINE	Allevare nell'ambito di un gregge una sola delle razze caprine o ovine tra quelle da salvaguardare						<p>Gruppo coltura</p> <p>Il premio non viene riconosciuto</p>
DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE IN AZIENDA	Per allevamenti iscritti al Libro Genealogico: elenco dei numeri di matricola dei capi presenti nell'allevamento durante l'ultimo controllo funzionale	Acquisizione e della documentazione richiesta entro 60 giorni	(3)	(3)	(3)		Operazione
	Per allevamenti iscritti al Registro Anagrafico: elenco aggiornato delle matricole dei capi iscritti al registro medesimo	Acquisizione e della documentazione richiesta entro 60 giorni	(3)	(3)	(3)		Operazione

TABELLA 10 A: MISURA 10 – SOTTOMISURA 10.1 – OPERAZIONE 10.1.12 “SALVAGUARDIA DI VARIETA’ VEGETALI MINACCIATE DI ABBANDONO” (PSR 2014 - 2020) - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: IMPEGNI PRINCIPALI E RELATIVI IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITA’ - INTERVENTO 1) COLTIVAZIONE DI VARIETÀ AGRARIE E ORTIVE DA CONSERVAZIONE

TABELLA 10 A: MISURA 10 – SOTTOMISURA 10.1 – OPERAZIONE 10.1.12 “SALVAGUARDIA DI VARIETA’ VEGETALI MINACCIATE DI ABBANDONO” (PSR 2014 - 2020) - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: IMPEGNI PRINCIPALI INTERVENTO 1) COLTIVAZIONE DI VARIETÀ AGRARIE E ORTIVE DA CONSERVAZIONE							
IMPEGNO/GRUPPO DI IMPEGNI	IMPEGNI	AZIONE CORRETTIVA	ENTITÀ	GRAVITÀ	DURATA	IMPEGNI PERTINENTI CONDIZIONALITÀ	MONTANTE A CUI SI APPLICA LA SANZIONE
			Bassa (1) Media (3) Alta (5)	Bassa (1) Media (3) Alta (5)	Bassa (1) Media (3) Alta (5)		
COLTIVARE VARIETA’ AGRARIE E ORTIVE ISCRITTE NEL REGISTRO NAZIONALE VARIETALE	Coltivare varietà agrarie e ortive iscritte nel registro nazionale varietale – varietà da conservazione per la Lombardia		–	–	–		Gruppo coltura NB – In caso di mancato rispetto dell’impegno si applica quanto disposto dall’art. 19 del Reg. UE n. 640/2014
CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA’ DEL MATERIALE DI PROPAGAZIONE	Presenza della certificazione di conformità’ del materiale di propagazione, conforme alla vigente normativa, per ogni varietà da conservazione coltivata e per ogni anno in cui si acquista materiale di propagazione.		(5)	(5)	(5)		Gruppo coltura
VALUTAZIONE DELLE CARATTERISTICHE E ORIGINARIE DELLA VARIETA’ (IN CASO DI AUTOMOLTIPLICAZIONE)	In caso di automoltiplicazione aziendale delle sementi: Presenza di analisi per la valutazione della caratteristiche originarie (omogeneità e stabilità) della varietà’ automoltiplicata effettuata il 1° e 3° anno di impegno presso gli Enti preposti		(5)	(5)	(5)		Gruppo coltura

Serie Ordinaria n. 27 - Mercoledì 01 Luglio 2020

TABELLA 10 B: MISURA 10 – SOTTOMISURA 10.1 – OPERAZIONE 10.1.12 “SALVAGUARDIA DI VARIETA’ VEGETALI MINACCIATE DI ABBANDONO” (PSR 2014 - 2020) - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: IMPEGNI PRINCIPALI - INTERVENTO 2) COLTIVAZIONE DI VARIETÀ ARBOREE E DI VITE A RISCHIO DI ABBANDONO

TABELLA 10 B: MISURA 10 – SOTTOMISURA 10.1 – OPERAZIONE 10.1.12 “SALVAGUARDIA DI VARIETA’ VEGETALI MINACCIATE DI ABBANDONO” - (PSR 2014 - 2020) - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: IMPEGNI PRINCIPALI INTERVENTO 2) COLTIVAZIONE DI VARIETÀ ARBOREE E DI VITE A RISCHIO DI ABBANDONO							
IMPEGNO/GRUPPO DI IMPEGNI	IMPEGNI	AZIONE CORRETTIVA	ENTITÀ	GRAVITÀ	DURATA	IMPEGNI PERTINENTI CONDIZIONALI TA	MONTANTE A CUI SI APPLICA LA SANZIONE
			Bassa (1) Media (3) Alta (5)	Bassa (1) Media (3) Alta (5)	Bassa (1) Media (3) Alta (5)		
COLTIVARE VARIETA’ DI VITE STORICAMENTE PRESENTI IN LOMBARDIA	Coltivare varietà’ di vite storicamente presenti in Lombardia iscritte nel Registro Nazionale		–	–	–		Gruppo coltura NB – In caso di mancato rispetto dell’impegno si applica quanto disposto dall’art. 19 del Reg. UE n. 640/2014
IMPIEGARE , PER IMPIANTI DI VITE, MATERIALE DI PROPAGAZIONE CERTIFICATO	Impiegare, per impianti di vite ex novo, materiale di propagazione provvisto di certificazione di identità varietale rispondente alla normativa sanitaria vigente e rilasciata dai centri di premoltiplicazione del materiale di propagazione		(5)	(5)	(5)		Gruppo coltura
	In caso di impianti esistenti presenza della certificazione di identità varietale o della denuncia di impianto allo schedario viticolo indicante la varietà coltivata		(5)	(5)	(5)		Gruppo coltura

6. IMPEGNI DI MISURA: REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL’USO DEI FERTILIZZANTI E DEI PRODOTTI FITOSANITARI

6.1 REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL’USO DEI FERTILIZZANTI

Di seguito si riporta la tabella denominata “*TABELLA 11 - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL’USO DEI FERTILIZZANTI (RM FERT)*” che elenca gli impegni relativi ai requisiti minimi, così come previsto dall’allegato I, Parte I, paragrafo 8 del Reg. UE n. 808/2014.

Tali requisiti minimi sono stati declinati a livello nazionale dall’allegato 7 del DM n. 2588/2020 e a livello regionale dalla seguente normativa:

- DGR n. 5171/2016, DGR n. 2893/2020³⁴ e DdS n. 3137/2020³⁵ validi per le zone vulnerabili ai nitrati (= ZVN);
- DGR n. 5418/2016, DGR n. 3001/2020³⁶ e DdS n. 3137/2020 validi per le zone non vulnerabili ai nitrati (zone ordinarie = Z.O.)

In caso di mancato rispetto degli impegni, è stato individuato il livello di inadempienza (basso, medio, alto) riferito ai parametri di entità, gravità e durata e il relativo montante a cui si applica la sanzione amministrativa.

Ai fini del calcolo delle riduzioni ed esclusioni dal premio previsto dalla Sottomisura 10.1, gli impegni elencati nella tabella 11 sono considerati come un unico gruppo di impegni e vengono verificati a livello di SAU aziendale.

I requisiti minimi relativi all’uso dei fertilizzanti si applicano alle seguenti operazioni (richieste in una domanda di aiuto/pagamento – anno 2018 e anni successivi) per le quali tali requisiti minimi sono ritenuti da Regione Lombardia pertinenti impegni di operazione (cfr. art. 15 comma 1 DM n. 2588/2020):

Operazione	Descrizione operazione
10.1.01	Produzioni agricole integrate
10.1.02	Avvicendamento con leguminose foraggere
10.1.03	Conservazione della biodiversità in risaia
10.1.04	Agricoltura conservativa
10.1.05	Inerbimento a scopo naturalistico
10.1.09	Salvaguardia di coperture erbacee seminaturali
10.1.10	Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento
10.1.11	Salvaguardia di razze animali locali minacciate di abbandono
10.1.12	Salvaguardia di varietà vegetali minacciate di abbandono

34 Gli impegni di cui alla DGR n. 2893/2020 sono applicabili a livello aziendale a partire dall’anno campagna 2020.
35 Il D.d.s 3137/2020 si riferisce al solo anno campagna 2020.
36 Gli impegni di cui alla DGR n. 3001/2020 sono applicabili a livello aziendale a partire dall’anno campagna 2020.

Serie Ordinaria n. 27 - Mercoledì 01 Luglio 2020

TABELLA 11 : VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DEI FERTILIZZANTI (RM FERT)					
ELENCO IMPEGNI	AZIONE CORRETTIVA	ENTITÀ	GRAVITÀ	DURATA	MONTANTE A CUI SI APPLICA LA SANZIONE
CLASSE AZIENDALE 1 2 3 4 5 (*)		Bassa (1) Media (3) Alta (5)	Bassa (1) Media (3) Alta (5)	Bassa (1) Media (3) Alta (5)	
VERIFICA DEGLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI					
Presentazione della Comunicazione Nitrati e/o Aggiornamento della Comunicazione		(5)	(3): per aziende in cl 1 (5): per aziende in cl 2, 3, 4, 5	(5): in caso di mancata presentazione (3): in caso di mancato aggiornamento	Misura
Presentazione della comunicazione entro i termini previsti		(1)	(1): per aziende in cl 1 e 2 (3): per aziende in cl 3 e 4 (5): per aziende in cl 5	(3)	Misura
Presentazione incompleta o difforme della comunicazione		(1)	(1): per aziende in cl 1 e 2 (3): per aziende in cl 3 e 4 (5): per aziende in cl 5	(3)	Misura
Presenza in azienda o presso il tecnico delegato per la procedura nitrati di: - comunicazione nitrati - documenti cartografici (Carta Tecnica Regionale in scala 1:10.000, Piano grafico riprodotto in Sis.Co. se aggiornato entro il 31 maggio di ogni anno), con l'individuazione degli appezzamenti aziendali - planimetria o altra documentazione che individui i settori di allevamento/strutture di stoccaggio degli effluenti di allevamento - relazioni tecniche a supporto delle scelte aziendali segnalate nella Comunicazione - rapporti di monitoraggio degli impianti di trattamento, ove previsti - qualsiasi altro documento necessario e/o utile a rappresentare/tracciare le diverse fasi di produzione, trattamento, trasporto, stoccaggio e spandimento di effluenti, acque reflue o digestato effettuate anche da soggetti diversi		(1)	(1): per aziende in cl 1 e 2 (3): per aziende in cl 3 e 4 (5): per aziende in cl 5	(3)	Misura
Documentazione aggiuntiva per il digestato: Presenza in azienda del registro materiale di ingresso (se azienda che produce)		(1)	(1): per aziende in cl 1 e 2 (3): per aziende in cl 3 e 4 (5): per aziende in cl 5	(3)	Misura
Presenza in azienda, o presso il tecnico delegato per la procedura nitrati, del Registro delle fertilizzazioni (organiche e minerali) per tutte le aziende, anche quelle esonerate dall'obbligo di presentazione della C.N. predisposto sulla base dei fac similis previsti nelle DGR di riferimento		(5)	(3): per aziende in cl 1 (5): per aziende in cl 2, 3, 4, 5	Segue la gravità	Misura

ELENCO IMPEGNI	AZIONE CORRETTIVA	ENTITÀ	GRAVITÀ	DURATA	MONTANTE A CUI SI APPLICA LA SANZIONE
Registro delle fertilizzazioni (organiche e minerali) compilato e aggiornato		(3)	(1): per aziende in cl 1 (3): per aziende in cl 2 e 3 (5): per aziende in cl 4 e 5	(3)	Misura
Azienda che cede/acquisisce effluenti di allevamento e/o digestato ad/da aziende terze:					
Presenza di contratti di cessione/acquisizione di e.a. e/o di digestato in corso di validità		(5)	(3): per aziende in cl 1 e 2 (5): per aziende in cl 3, 4, 5	(3)	Misura
Presenza dei contratti di cessione/acquisizione di e.a. e/o di digestato inseriti nella comunicazione nitrati		(1)	(1): per aziende in cl 1 e 2 (3): per aziende in cl 3 e 4 (5): per aziende in cl 5	(3)	Misura
Se Azienda soggetta ad AIA:					
Presenza di Autorizzazione AIA		(5)	(5)	(5)	Misura
Azienda che aderisce alla Deroga Nitrati					
Rispetto degli obblighi amministrativi previsti dall'adesione alla deroga		(5)	(5)	(5)	Misura
Se azienda che utilizza fanghi di depurazione					
Presenza della comunicazione nitrati aggiornata con l'indicazione dell'utilizzo dei fanghi di depurazione		(1)	(1): per aziende in cl 1 e 2 (3): per aziende in cl 3 e 4 (5): per aziende in cl 5	(3)	Misura
VERIFICA STRUTTURE DI STOCCAGGIO					
Presenza degli impianti di stoccaggio		(5)	(5)	(5)	Misura
Stoccaggi aziendali conformi in base alla normativa e/o Stoccaggi sufficienti a garantire il fermo invernale		(3)	(1): per aziende in cl 1 (3): per aziende in cl 2 e 3 (5): per aziende in cl 4 e 5	(3)	Misura
Stato di funzionalità o di manutenzione delle strutture idoneo a garantire l'impermeabilità dell'impianto di raccolta e stoccaggio e l'assenza di dispersioni e/o percolazioni		(3) in assenza di perdite (5) in presenza di perdite	Se entità media: (1) per aziende in cl 1 (3) per aziende in cl 2 e 3 (5) per aziende in cl 4 e 5 Se entità alta: (3): per aziende in cl 1 e 2 (5): per aziende in cl 3, 4, 5	(3)	Misura
Congruità tra le dimensioni delle strutture di stoccaggio presenti in azienda e quelle riportate nella Comunicazione Nitrati		(3)	(1): per aziende in cl 1 (3): per aziende in cl 2 e 3 (5): per aziende in cl 4 e 5	(3)	Misura

Serie Ordinaria n. 27 - Mercoledì 01 Luglio 2020

ELENCO IMPEGNI	AZIONE CORRETTIVA	ENTITÀ	GRAVITÀ	DURATA	MONTANTE A CUI SI APPLICA LA SANZIONE
Per lo stoccaggio di fanghi di depurazione: Presenza degli impianti di stoccaggio (impegno valido fino al 31/12/2019)		(5)	(5)	(5)	Misura
Per lo stoccaggio di fanghi di depurazione: Presenza degli impianti di stoccaggio conformi (impegno valido fino al 31/12/2019)		(3)	(1): per aziende in cl 1 (3): per aziende in cl 2 e 3 (5): per aziende in cl 4 e 5	(3)	Misura
VERIFICA DEI VINCOLI /DIVIETI SPAZIALI E TEMPORALI					
Rispetto dei vincoli e divieti spaziali e temporali per l' utilizzo di liquame, letame, altre fonti azotate, fanghi di depurazione, digestato		(1): superficie violata minore o uguale a 10% della SAU purché < o uguale a 2 Ha (3): superficie violata > 10% della SAU o > di 2 Ha	Se entità bassa: (1): per aziende in cl 1 e 2 (3): per aziende in cl 3 e 4 (5): per aziende in cl 5 Se entità media: (1): per aziende in cl 1 (3): per aziende in cl 2 e 3 (5): per aziende in cl 4 e 5	(1): in ZO (3): in ZVN	Misura
Rispetto delle condizioni per l' accumulo temporaneo dei letami e/o lettiere esauste maturi e delle lettiere esauste di allevamenti di avicunicoli con cicli produttivi inferiori a 90 giorni e/o Rispetto delle condizioni per l'accumulo temporaneo dei materiali assimilati ai letami e dei fertilizzanti su suolo agricolo		(3)	(1): per aziende in cl 1 (3): per aziende in cl 2 e 3 (5): per aziende in cl 4 e 5	(1): in ZO (3): in ZVN	Misura
Rispetto del divieto di spandimento degli effluenti zootecnici su terreni non agricoli		(5)	(5)	(5)	Misura
Rispetto del divieto di inquinamento da nitrati derivante dalla violazione agli obblighi di gestione degli stoccaggi o ai vincoli/divieti spazio temporali per l' utilizzo agronomico che interessa corsi d'acqua naturali o altre risorse idriche e/o Rispetto del divieto di scarico diretto degli effluenti sul suolo, nei corsi d'acqua o nella rete scolante dei terreni		(5)	(5)	(5)	Misura
Azienda che aderisce alla Deroga Nitrati:					
Rispetto dei vincoli e divieti spaziali e temporali sopra citati e di quelli specifici derivanti dall'adesione alla deroga		(5)	(5)	(5)	Misura
RISPETTO DELL'UTILIZZO DI FERTILIZZANTI AZOTATI NELLE DOSI PREVISTE					
Per azienda che NON aderisce a deroga Nitrati		(5)	(3): per aziende in cl 1 e 2 (5): per aziende in cl 3, 4, 5	(3)	Misura
Per azienda che aderisce a deroga Nitrati		(5)	(5)	(5)	Misura

ELENCO IMPEGNI	AZIONE CORRETTIVA	ENTITÀ	GRAVITÀ	DURATA	MONTANTE A CUI SI APPLICA LA SANZIONE
RISPETTO DEI REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'INQUINAMENTO DA FOSFORO					
Rispetto del divieto di concimazioni inorganiche entro 5 metri dai corsi d'acqua, salvo limitazioni più restrittive previste in caso di utilizzo di fertilizzanti inorganici azotati di cui al programma d'azione nitrati		(1): superficie violata minore o uguale a 10% della SAU purché < o uguale a 2 Ha (3): superficie violata > 10% della SAU o > di 2 Ha	Se entità bassa: (1): per aziende in cl 1 e 2 (3): per aziende in cl 3 e 4 (5): per aziende in cl 5 Se entità media: (1): per aziende in cl 1 (3): per aziende in cl 2 e 3 (5): per aziende in cl 4 e 5	(1): in ZO (3): in ZVN	Misura

(*) la classe aziendale è definita nella tabella successiva

CLASSE AZIENDALE	DESCRIZIONE in ZVN	DESCRIZIONE in ZO
1	Aziende che producono/utilizzano <= 1000 kg N/anno da e.a. OPPURE aziende che utilizzano fino a 3000 kg di azoto all'anno di provenienza diversa dagli e.a.	Aziende che producono/utilizzano <= 3000 kg N/anno da e.a. OPPURE aziende che utilizzano fino a 6000 kg N/anno di provenienza diversa dagli e.a.
2	Aziende che producono/utilizzano > 1000 e <= 3000 kg N/anno da e.a. OPPURE aziende che utilizzano > 3000 e <= 6000 kg N/anno di provenienza diversa dagli e.a.	Aziende che producono/utilizzano > 3000 e <= 6000 kg N/anno da e.a. OPPURE aziende che utilizzano > 6000 kg N/anno di provenienza diversa dagli e.a.
3	Aziende che producono/utilizzano > 3000 e <= 6000 kg N/anno da e.a. OPPURE aziende che utilizzano > 6000 kg N/anno di provenienza diversa dagli e.a.	Aziende che producono/utilizzano > 6000 kg N/anno da e.a.
4	Aziende che producono/utilizzano > 6000 kg N/anno da e.a.	Aziende soggette ad AIA OPPURE allevamenti con più di 500 UBA
5	Aziende soggette ad AIA OPPURE allevamenti con più di 500 UBA	

6.2 REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DEI PRODOTTI FITOSANITARI

Di seguito si riporta la tabella denominata “*TABELLA 12 - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DEI PRODOTTI FITOSANITARI (RM FIT)*” che elenca gli impegni relativi ai requisiti minimi, così come previsto dall'allegato I, Parte I, paragrafo 8 del Reg. UE n. 808/2014.

Tali requisiti minimi sono stati declinati a livello nazionale dall'allegato 7 del DM n. 2588/2020, prendendo come riferimento il decreto del MIPAAF del 22 gennaio 2014 (PAN).

In caso di mancato rispetto degli impegni, è stato individuato il livello di inadempienza (basso, medio, alto) riferito ai parametri di entità, gravità e durata e il relativo montante a cui si applica la sanzione amministrativa.

Ai fini del calcolo delle riduzioni ed esclusioni dal premio previsto dalla Sottomisura 10.1, gli impegni elencati nella tabella 12 sono considerati come un unico gruppo di impegni e vengono verificati a livello di SAU aziendale.

I requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari si applicano alle seguenti operazioni (richieste in una domanda di aiuto/pagamento – anno 2018 e anni successivi) per le quali tali requisiti minimi sono ritenuti da Regione Lombardia pertinenti impegni di operazione (cfr. art. 15 comma 1 DM 2588/2020):

Operazione	Descrizione operazione
10.1.01	Produzioni agricole integrate
10.1.02	Avvicendamento con leguminose foraggere
10.1.03	Conservazione della biodiversità in risaia
10.1.04	Agricoltura conservativa
10.1.05	Inerbimento a scopo naturalistico
10.1.10	Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento
10.1.12	Salvaguardia di varietà vegetali minacciate di abbandono

TABELLA 12					
VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DEI PRODOTTI FITOSANITARI (RM FIT)					
ELENCO IMPEGNI	AZIONE CORRETTIVA	ENTITÀ	GRAVITÀ	DURATA	MONTANTE A CUI SI APPLICA LA SANZIONE
		Bassa (1) -Media (3) - Alta (5)	Bassa (1) -Media (3) - Alta (5)	Bassa (1) -Media (3) - Alta (5)	
<p>Presenza del controllo funzionale delle attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari in corso di validità (NB - in caso di trattamenti fitosanitari effettuati da Contoterzisti, dimostrati con fattura, presenza in azienda di copia del controllo funzionale della macchina utilizzata in azienda).</p> <p>Dopo il 26 novembre 2016, utilizzo delle attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari che hanno subito un controllo funzionale con esito positivo.</p> <p>Presenza dell'attestazione per la verifica statico - funzionale delle attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari³⁷.</p>		<p>(1): Controllo funzionale scaduto, ma trattamenti fitosanitari effettuati prima della scadenza <u>OPPURE</u> assenza del controllo funzionale di un'attrezzatura non utilizzata <u>OPPURE</u> Assenza dell'attestazione della verifica statico - funzionale o verifica statico - funzionale scaduta</p> <p>(5): Attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari non risultano perfettamente efficienti <u>OPPURE</u> utilizzo di attrezzature prima dell'effettuazione del controllo funzionale <u>OPPURE</u> utilizzo di attrezzature con controllo funzionale avente esito negativo <u>OPPURE</u> Controllo funzionale non più in corso di validità e contestuale/successivo utilizzo delle attrezzature.</p>	Segue l'entità	<p>(1):Trattamenti effettuati su terreni ricadenti fuori Natura 2000, quando l'entità è di livello basso</p> <p>(3): Trattamenti effettuati su terreni ricadenti in Aree Natura 2000, quando l'entità è di livello basso</p> <p>(5): in tutti i casi con entità di livello alto</p>	Misura

³⁷ In attesa del controllo funzionale, la verifica statico - funzionale è necessaria per le attrezzature da sottoporre al controllo funzionale entro il 26 novembre 2018 e per le attrezzature per le quali non si dispone di procedure tecniche standardizzate per il controllo funzionale. La verifica statico - funzionale ha validità annuale. A partire dall'anno 2020 per tutte le attrezzature di distribuzione dei prodotti fitosanitari è previsto solamente il controllo funzionale.

Serie Ordinaria n. 27 - Mercoledì 01 Luglio 2020

ELENCO IMPEGNI	AZIONE CORRETTIVA	ENTITÀ	GRAVITÀ	DURATA	MONTANTE A CUI SI APPLICA LA SANZIONE
Difesa integrata obbligatoria (allegato III del dglsl 150/2012) attraverso il possesso o l'accesso a: dati meteorologici dettagliati per il territorio di interesse, acquisibili anche attraverso collegamento in rete; dati fenologici e fitosanitari forniti da una rete di monitoraggio e, ove disponibili, dai sistemi di previsione e avvertimento; bollettini territoriali di difesa integrata per le principali colture; materiale informativo e/o manuali per l'applicazione della difesa integrata , predisposti e divulgati anche per via informatica dalle autorità competenti.		(3)	(3)	(3)	Misura
Presenza di autorizzazione per l'acquisto e l'utilizzazione dei prodotti fitosanitari tossici, molto tossici, e nocivi (patentino) rilasciato prima del 26/11/2015 e ancora in corso di validità <u>oppure</u> per tutti gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari, presenza del certificato di abilitazione all'acquisto e utilizzo per i prodotti fitosanitari ai sensi del punto A.1.2 del DM 22/01/2014 in corso di validità.		(1): se il patentino o il certificato di acquisto per utilizzo di prodotti fitosanitari è scaduto E in assenza di richiesta rinnovo (5): se patentino o certificato di acquisto per utilizzo di prodotti fitosanitari, è assente	Segue l'entità	(3): se portata bassa (5): se portata alta	Misura
Il sito di stoccaggio dei prodotti fitosanitari deve presentare le caratteristiche di cui all'allegato VI.1 al DM 22 gennaio 2014 (PAN).	Azione correttiva prevista per il ripristino del sito di stoccaggio di cui ai punti 5-8-11-12-13 (allegato VI.1 al DM 22 gennaio 2014 - PAN).	(1): Sito di stoccaggio non a norma per quello che riguarda i requisiti previsti ai punti 5-8-11-12-13 dell'allegato VI.1 del PAN (5): Sito di stoccaggio non a norma per quello che riguarda i requisiti previsti ai punti 1-2-3-4-6-7-9-10 dell'allegato VI.1 del PAN	Segue l'entità	Segue l'entità	Misura

ELENCO IMPEGNI	AZIONE CORRETTIVA	ENTITÀ	GRAVITÀ	DURATA	MONTANTE A CUI SI APPLICA LA SANZIONE
Rispetto delle disposizioni sull'uso di prodotti fitosanitari nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione vigente: a. rispetto di specifiche misure di mitigazione per la salvaguardia di corpi idrici prescritte in alcune etichette di prodotti fitosanitari in merito al loro impiego; b. rispetto <u>su tutto il territorio regionale</u> di specifiche misure di mitigazione per la salvaguardia di corpi idrici in attuazione in Lombardia del PAN per l'anno di riferimento del controllo c. rispetto <u>in Natura 2000</u> di specifiche misure di mitigazione aggiuntive in attuazione in Lombardia del PAN per l'anno di riferimento del controllo.		(5)	(5)	(3): in tutti gli altri casi (5): nelle Aree Natura 2000, se tutte le specifiche misure di mitigazione aggiuntive di cui alla lettera c. non sono rispettate	Misura

7. IMPEGNI DI MISURA: CRITERI DI MANTENIMENTO DELLA SUPERFICIE IN UNO STATO IDONEO AL PASCOLO O ALLA COLTIVAZIONE E ATTIVITA' AGRICOLA MINIMA

Di seguito si riportano la **Tabella 13** "VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: IMPEGNI COLLEGATI AI CRITERI DI MANTENIMENTO DELLA SUPERFICIE IN UNO STATO IDONEO ALLA COLTIVAZIONE" e **Tabella 14** "VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: IMPEGNI COLLEGATI AI CRITERI DI MANTENIMENTO DELLA SUPERFICIE IN UNO STATO IDONEO AL PASCOLO E ATTIVITA' AGRICOLA MINIMA SU PRATI PERMANENTI MANTENUTI NATURALMENTE" relative ai criteri di mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e all'attività agricola minima previsti dal Regolamento UE n. 1307/2013 art. 4, paragrafo 1, lettera c) e declinati:

- a livello nazionale dal DM n. 6513 del 18/11/2014, dal DM n. 1420 del 26/2/2015 e dal DM n. 5465 del 7/6/2018
- a livello regionale dalla DGR n. 3232 del 6/03/2015, dalla DGR n. 3697 del 12/06/2015 e dalla DGR n. 1156 del 21/01/2019.

In caso di mancato rispetto degli impegni, è stato individuato il livello di inadempienza (basso, medio, alto) riferito ai parametri di entità, gravità e durata e il relativo montante a cui si applica la sanzione amministrativa.

Ai fini del calcolo delle riduzioni ed esclusioni dal premio previsto dalla Sottomisura 10.1, gli impegni elencati in ciascuna tabella vengono verificati a livello di SOI.

TABELLA 13				
VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: IMPEGNI COLLEGATI AI CRITERI DI MANTENIMENTO DELLA SUPERFICIE IN UNO STATO IDONEO ALLA COLTIVAZIONE				
ELENCO IMPEGNI	ENTITÀ	GRAVITÀ	DURATA	MONTANTE A CUI APPLICARE LA SANZIONE
	Bassa (1) Media (3) Alta (5)	Bassa (1) Media (3) Alta (5)	Bassa (1) Media (3) Alta (5)	
TUTTE LE COLTURE (compresi i terreni a riposo) e le COLTURE PERMANENTI Attività agricola deve avere cadenza almeno annuale e la pratica agronomica è idonea a: <ul style="list-style-type: none">• prevenire la formazione di potenziali inneschi di incendi• limitare la diffusione delle infestanti• mantenere in buone condizioni le piante con un equilibrato sviluppo vegetativo secondo le forme di allevamento, gli usi e le consuetudini locali PRATO PERMANENTE diverso dal pascolo: effettuare almeno uno sfalcio l’anno che non danneggi il cotico erboso con il sovrasfruttamento o la sottoutilizzazione	(5)	(5)	(5)	Gruppo coltura Se la superficie interessata dalla violazione supera il 10% della SOI riferita ad un dato gruppo coltura, tale gruppo coltura viene escluso dal relativo premio.

TABELLA 14 VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: IMPEGNI COLLEGATI AI CRITERI DI MANTENIMENTO DELLA SUPERFICIE IN UNO STATO IDONEO AL PASCOLO E ATTIVITA' AGRICOLA MINIMA SU PRATI PERMANENTI MANTENUTI NATURALMENTE³⁸				
ELENCO IMPEGNI	ENTITÀ	GRAVITÀ	DURATA	MONTANTE A CUI APPLICARE LA SANZIONE
	Bassa (1) Media (3) Alta (5)	Bassa (1) Media (3) Alta (5)	Bassa (1) Media (3) Alta (5)	
PRATO PERMANENTE inteso come pascolo: Almeno uno sfalcio annuale O Altra operazione colturale volta al miglioramento del pascolo O Pascolamento (unica pratica valida per i pascoli magri) rispettando: - <u>Carico minimo 0,2 UB/ha</u> (tale carico è riferito all'anno di presentazione della domanda con capi detenuti dal richiedente e appartenenti a codice di allevamento intestati al medesimo richiedente). E - <u>Durata del pascolamento</u> (complessivamente pari ad almeno 45 giorni anche non consecutivi per l'anno 2018 E pari ad almeno 60 giorni anche non consecutivi per gli anni successivi).				Gruppo coltura Se sulla SOI a pascolo/prato permanente non viene effettuata alcuna pratica agronomica o il pascolamento NON rispetta i parametri del carico minimo e della durata minima di pascolamento, il gruppo coltura viene escluso dal relativo premio.

³⁸ Prati permanenti naturalmente mantenuti con una pendenza superiore al 30% e situati a una altitudine uguale o superiore: ALPI OCCIDENTALI = 2000 mt; ALPI ORIENTALI = 1800 mt; APPENNINI = 1700 mt